

<b>Proposta N° 4 / Prot.</b>		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
<b>Data 02/01/2015</b>		<b>L'impiegato responsabile</b> _____

## Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

### Copia deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 26 del Reg.</b> <b>Data 03/03/2015</b>	<b>OGGETTO:</b>	RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/2012.
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b> <b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		<b>NOTE</b>

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.					Pres. Ass.		
1	Raneri Pasquale	-	SI	16	Campisi Giuseppe	SI	-
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	-	SI	18	Milito Stefano (1959)	-	SI
4	Caldarella Gioacchina	-	SI	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	-	SI
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	-	SI	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	-	SI	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	-	SI
10	Rimi Francesco	SI	-	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	SI	-
14	Scibilia Giuseppe	-	SI	29	Lombardo Vito	SI	-
15	Stabile Giuseppe	SI	-	30	Sciacca Francesco	SI	-

TOTALE PRESENTI N. 18

TOTALE ASSENTI N. 12

Assume la Presidenza il V/Presidente Benedetto Vesco  
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori

1 Allegro Anna Maria  
2 Fundarò Antonio  
3 Sciacca Francesco

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n. 18

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 8 dell'o.d.g. relativo a: **“RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/2012** e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/2012.**

**Premesso:**

- che in data 24/05/2011 con nota Prot. Gen.le n. 27020 l'avv. Gianluca Vivona, per conto e nell'interesse, del Sig. Diodato, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 19/05/2011 il Sig. Diodato Baldassare alle ore 08.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo del motociclo di sua proprietà XMAX 250 cc. Yamaha targata DM 31447 lungo la via Porta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino. Giunto nei pressi della curva che porta alla biforcazione Corso VI Aprile / Via Florio, rovinava a terra poiché finiva con la ruota dentro una buca del manto stradale, non visibile né comunque segnalata. A causa della caduta il mezzo di proprietà del mio assistito subiva danni in corso di quantificazione, mentre il Sig. Diodato riportava lesione che ne richiedevano il trasporto presso il pronto soccorso del locale Ospedale.
- che in data 19/07/2011 il tecnico comunale Geom. M.A. De Blasi ha redatto relazione di sopralluogo del sinistro del Sig. Diodato Baldassare dichiarando che l'asfalto stradale presenta delle microfature longitudinali ma non si rilevano buche pericolose per l'incolumità pubblica.
- che in data 13/02/2013 con prot. n. 8547 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Gianluca Vivona, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Diodato Baldassare, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo per i danni fisici subiti dall'attore;

- che in data 26/08/2011 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto del 23/08/2011 da cui si legge che a causa di una buca presente sulla pavimentazione nei pressi della curva che adduce alla biforcazione C/so VI Aprile - Via Florio, rovinava a terra producendosi danni materiale (al veicolo) e fisici.
- che in data 03/02/2014 perveniva relazione medico legale redatta dalla Dott. Giacoma La Rosa CTU dal Tribunale di Trapani;
- che con delibera n.77 del 04/04/20136, la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta;
- che in data 28/05/2014 il Tribunale di Trapani, nel proc. iscritto al N.R.G. 340/12 a cui è riunita la causa 340/13, ha emesso sentenza n. 119/14, con la quale condanna il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 2.098,55 oltre interessi dalla data della presente sentenza sino al di dell'effettivo pagamento; condanna, altresì, al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.838,00.
- Condanna altresì. Il Convenuto al pagamento in favore dell'attore di due terzi delle spese del presente giudizio nella loro interezza, in complessivi Euro 1.838,00(compreso l'aumento del 20% per la causa riunita), di cui Euro 888,00 per spese esenti ivi compresi Euro 365,00 anticipati per CTU, ed Euro 950,00 per competenze, oltre IVA,CPA e rimborso spese del 15% come per legge.
- che l'attore in data 11/06/2014 ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
- di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.856,48 arrotondato per eccesso ad € 4.060,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che intanto è opportuno procedere al riconoscimento debito fuori bilancio delle somme liquidate in sentenza, notificata a questo Ente il 11/06/2014, al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
- che di conseguenza è opportuno sottoporre al vaglio del C.C. la presente proposta di delibera di riconoscimento debito fuori bilancio;
- la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- sulla presente proposta di deliberazione è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del Vigente Regolamento di Contabilità;
- richiamato l'art. 194 del d. lgs. 267/2000, il quale alla lett. a) indica nelle sentenze la fattispecie da riconoscere obbligatoriamente;
- considerato che per il riconoscimento del citato debito può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "*oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio*" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- visto il parere reso dal Collegio dei revisori dei Conti in data.....;
- vista la Relazione del Segretario Generale del 01/12/2014.....;
- visto il parere reso dalla seconda Commissione consiliare in data.....;
- visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri questi, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

## PROPONE DI DELIBERARE

- di riconoscere, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 119/14 emessa dal Giudice di Pace, nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 340/12/ a cui è riunita la causa 340/13 promossa dal Sig. Diodato Baldassare contro il Comune di Alcamo;
- di dare atto che per il debito relativo alla sentenza in oggetto, per un totale di € **4.060,00** può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Che la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
- di demandare al Dirigente di Settore l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

### **Cons.re Calvaruso:**

Chiede di sapere se agli atti esiste documentazione comprovante il fatto che l'ufficio legale abbia fatto delle richieste presso la SERIT per capire se il fermo amministrativo era stato regolarmente notificato al sig. Diodato o meno.

### **Avv. Mistretta:**

Riferisce di aver fatto all'epoca un accesso informale presso la SERIT che ha consegnato soltanto il preavviso di fermo amministrativo. A seguire ci deve essere il fermo del mezzo entro 5 giorni ma questo la SERIT non l'ha fatto, per cui il preavviso del fermo amministrativo non inibiva la circolazione del mezzo .

Entra in aula il Cons.re Milito S. (59)

Presenti n. 19

Escono dall'aula i Cons.ri: Caldarella I., Dara F. e Coppola

Presenti n. 16

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/2012."

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista il parere reso dalla II Commissione Consiliare con verbale n. 17 del 06/02/2015;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 15/01/2015;

Con n. 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n. 16

Assenti n. 14 (Caldarella G., Caldarella I., Coppola, D'Angelo, Dara F., Dara S., Ferrarella, Intravaia, Milito S. (62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Scibilia e Trovato).

Votanti n. 12

Voti contrari n. 1 (Calvaruso,)

Astenuti n. 4 (Vario, Milito S. (59), Di Bona e Pipitone) il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

## DELIBERA

- - **Riconoscere** per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 75/03/13 emessa dalla C.T.P. di Trapani sul ricorso n. 123/13 promosso dalla Sig. ra Gambino Maria contro il comune di Alcamo;
- **Di dare atto** che il debito relativo alla sentenza di cui in oggetto, per un totale di € 800,00 trova copertura all'intervento 1.01.08.08. "oneri straordinari della gestione corrente" bilancio di Previsione 2014;
- **Di demandare** al Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari l'espletamento degli atti gestionali ivi compresa la regolarizzazione contabile ove necessaria;

Letto approvato e sottoscritto \_\_\_\_\_

IL V/PRESIDENTE  
F.to Benedetto Vesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Fundarò Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  
F.to Dr. Marco Cascio

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla residenza municipale

IL SEGRETARIO GENERALE  
\_\_\_\_\_

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

**N. Reg. pubbl.** \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/03/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it)

Il Responsabile Albo Pretorio  
\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

\_\_\_\_\_

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Cristofaro Ricupati



**COMUNE DI ALCAMO**  
Provincia di Trapani  
**SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE**

**Verbale N.17 del 06-02-2015**

<b>Da inviare a:</b> <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____	<b>Ordine del Giorno:</b> Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – Sentenza n.119/2014 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo – nella causa civile Diodato Baldassare c/Comune di Alcamo – N. R. G. 340/2012.
---	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Vario Marianna	SI		16,00		17,00	17,30
V. Presidente	Di Bona Lorena	SI				17,00	17,30
Componente	Stabile Giuseppe	SI		16,00			
Componente	Calvaruso Alessandro	SI		16,00		17,00	17,30
Componente	Dara Sebastiano		SI				
Componente	Rimi Francesco	SI				17,00	17,30
Componente	Pirrone Rosario Dario		SI				

L'anno Duemilaquindici (2015) il giorno 06 del mese di Febbraio alle ore 16,00, presso l'Ufficio di Presidenza sito al piano terra del Palazzo di Città, si riunisce la II<sup>a</sup> Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti i Consiglieri Vario Marianna, Stabile Giuseppe e Calvaruso Alessandro e, con funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo Dott. Casale Alessandro.

Pertanto, verificata la mancanza del numero legale, il Presidente Vario chiude la seduta e la rinvia di un'ora, fissandola per le ore 17,00.

Alle ore 17,00, alla ripresa dei lavori, sono presenti i Consiglieri Vario Marianna, Calvaruso Alessandro, Di Bona Lorena e Rimi Francesco e, con funzione di Segretario, l'Istruttore Amministrativo, Dott. Casale Alessandro.

Pertanto, verificata la regolarità del numero legale, il Presidente Vario apre la seduta e si passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

La Commissione, quindi, analizza il debito di che trattasi con la lettura degli allegati che lo compongono.

Dalla lettura della delibera in oggetto ed in particolare dalla comparsa di risposta, si evince un dato fondamentale e cioè che il mezzo coinvolto nel sinistro era sottoposto a fermo amministrativo e, pertanto, non poteva circolare.

Nella sentenza il Giudice di Pace, richiamata tale eccezione, testualmente scriveva che "il convenuto non ha provato che tale provvedimento di fermo sia stato notificato all'attore al quale fu soltanto comunicato dalla Serit Sicilia s.p.a. il preavviso con Racc. A/R del 08/09/2010, prodotta dal Comune di Alcamo all'udienza del 30/05/2012".

La Commissione, pertanto, ritenendo fondamentale tale ricerca ai fini della decisione della causa, chiede al Dirigente dell'Ufficio Legale di inviare, prima della trattazione del debito in oggetto in Consiglio Comunale, eventuale corrispondenza con la Serit Sicilia s.p.a. attestante l'avvenuta ricerca di quanto sopra detto.

Nel caso di inesistenza di tale documentazione i componenti chiedono di attivare le procedure per verificare se alla data del sinistro il fermo amministrativo era regolare.

A seguire il Presidente mette ai voti l'atto deliberativo con il seguente esito:

Favorevoli: Nessuno

Astenuti: Vario – Di Bona - Calvaruso - Rimi

Contrari: Nessuno

Per quanto emerso dalle operazioni di voto

**La Commissione esprime**

***PARERE NEGATIVO***

**Sulla richiesta di parere in oggetto.**

Alle ore 17,30 il Presidente Vario chiude la seduta.

Il Presidente

Mario Marianna 

Il Segretario

Istruttore Amministrativo  
Dott. Casale Alessandro 



Segr. gen.le

Prot. int. n. ....del .....  
Prot. gen.le n. 05 del 15/01/2015



CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CITTÀ DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO 16 GEN. 2015  
Prot. n. 2330 del .....  
Assegnata al Settore .....  
Il 16 GEN. 2015 al Segretario Generale

Pres. e.l.  
Dirett. Rag.

Verbale n° 03  
del 15 GENNAIO 2015

Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del Consiglio

Al Sig. Direttore di Ragioneria

LORO SEDI

**Oggetto:** *Parere del 15/01/15 alla proposta di deliberazione n. 04 del 02/01/2015 trasmessaci con nota n. 772 del 13/01/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio - sentenza n. 119/14 emessa dal Giudice di Pace di Alcamo - RGN 340/12 nella causa civile Diodato Baldassare c/Comune di Alcamo - per € 4.060,00;*

Il giorno 15 gennaio 2015, alle ore 15,30 si è riunito presso lo studio del Rag. Varvaro Stefano con sede in Alcamo Viale Europa 280/d, il Collegio dei Revisori nelle persone dei revisori: Dott. Graziano Viola e il Rag. Stefano Varvaro,

- per esaminare i documenti pervenuti dall'Ufficio di Segreteria del Comune di Alcamo con nota del n. 772 del 13/01/2015, avente ad oggetto: "Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, per come riportato in oggetto", al fine di esprimere il proprio parere:
- Vista la proposta e gli allegati alla deliberazione n. 04 del 02/01/2015;
- Vista la relazione del segretario comunale del 01/12/14-

- Visto l'art.282 del c.p.c.;
- Visto che ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. 267/2000, il Debito Fuori Bilancio in oggetto, risulta legittimamente riconoscibile;
- Considerato che è stata attivata la procedura di cui all'art. 55 bis del vigente Regolamento di contabilità;
- -Considerato che il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'oggetto può farsi fronte con le somme allocate all'intervento 1.01.08.08 "oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" del bilancio esercizio finanziario in corso;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici;
- Visto il **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Economico - Finanziario;
- Visto l'O.R.E.L. e lo statuto comunale,

**ESPRIME**


parere **favorevole** in merito alla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

La riunione si conclude alle ore 16,45 previa stesura e sottoscrizione del presente verbale per gli adempimenti previsti.


Alcamo, lì 15/01/15

**Il Collegio dei Revisori**

Il componente  
Rag. Stefano Varvaro



Il componente  
Dott. Viola Graziano



COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/2012.

### INDICE ATTI ALLEGATI

1. Comunicazione ex art. 55 bis Reg. Contabilità;
2. copia richiesta risarcimento danni – del 24/05/2011 prot. n. 27020;
3. copia nota dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 03/06/2011 prot. 28729;
4. copia richiesta documentazione dei Servizi Tecnici all'Avv. Gianluca Vivona in data 03/06/2011 prot. 28726;
5. copia nota integrazione documenti dei Servizi Tecnici allo Studio Simonetto del 20/06/2011 prot. 031224;
6. copia relazione del Geom. M. A. De Blasi;
7. copia relazione medico legale Dott. G. La Rosa del 04/08/2011;
8. copia relazione di perizia dello Studio Tecnico Simonetto del 26/08/2011 prot. n. 40908;
9. copia Atto di Citazione – del 13/02/2012 prot. n. 8269;
10. copia delibera n. 82 del 18/04/2012;
11. copia di Comparsa Costituzione e Risposta del 13/04/2012;
12. copia Atto di Citazione – del 13/02/2013 prot. n. 8547;
13. copia delibera n. 77 del 04/04/2013;
14. copia di Comparsa di Costituzione e Risposta del 05/04/2013;
15. copia relazione del CTU Dott. Rocco Massimo Catania del 22/10/2013;
16. copia note critiche della Dott. La Rosa Giacoma del 03/02/2014 prot. n. 5850;
17. copia nota di risposta alle controdeduzione dell'avv. Vivona del 21/02/2014;
18. copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Vivona del 07/04/2014;
19. copia comparsa conclusionale dell'Avv. G. Mistretta del 15/04/2014;
20. copia sentenza del 28/05/2014 emessa dal Giudice di Pace;
21. copia Verbale di Udienza.
22. Relazione del Segretario Generale del 01/12/2014



**CITTA' DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  
IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI**

Prot. n. 20407 del 05/09/2014

**AL SEGRETARIO GENERALE  
SEDE**

**E p. c. AL SIGNOR SINDACO  
SEDE**

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
SEDE**

**Oggetto:** COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/12 A CUI E' RIUNITA LA CAUSA 340/13.

In riferimento alla proposta di debito fuori bilancio di cui all'oggetto si relaziona quanto segue :


- in data 24/05/2011, con prot. gen. n. 27020, l'avv. Gianluca Vivona, per conto e nell'interesse del Sig. Diodato Baldassare, inviava a questo Ente la richiesta di risarcimento volta all'integrale ristoro dei danni materiali e fisici alla propria persona subiti dallo stesso. Il risarcimento di cui sopra è richiesto per il seguente motivo: in data 19/05/2011 il Sig. Diodato Baldassare, alle ore 08.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo del motociclo XMAX 250 cc. Yamaha targata DM 31447, di sua proprietà, lungo la via Porta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino. Giunto nei pressi della curva che porta alla biforcazione Corso VI Aprile / Via Florio, rovinava a terra poiché finiva con la ruota dentro una buca del manto stradale. A causa della caduta il mezzo di proprietà del Sig. Diodato Baldassare subiva danni in corso di quantificazione, mentre il Sig. Diodato riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto presso il pronto soccorso del locale Ospedale;
- in data 03/06/2011 - prot. 28729 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmetteva allo Studio Dott. Simonetto copia Richiesta Risarcimento danni relativa al sinistro del 19/05/2011 del Sig. Diodato Baldassare; in pari data con prot. 28726 gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici richiedevano documentazione in merito al sinistro de quo all'Avv. Di parte Gianluca Vivona;
- in data 20/06/2011 - prot. 031224 sempre gli Uffici del IV Sett. Servizi Tecnici trasmettevano integrazione documenti relativi al sinistro allo Studio Dott. Simonetto;
- in data 19/07/2011 il Geom. M.A. De Blasi effettuava sopralluogo sul luogo del presunto sinistro e redigeva relazione nella quale si evinceva che l'asfalto stradale presentava microfratture longitudinali e non si rilevava la presenza di buche pericolose per l'incolumità pubblica;
- in data 04/08/2011 la dott. Giacoma La Rosa redigeva Relazione Medico Legale;
- in data 26/08/2011 con prot. 040908 perveniva Relazione di Perizia redatta dallo Studio Tecnico del Dott. Simonetto il 23/08/2011;

- in data 13/02/2012 con prot. n. 8269 è pervenuto atto di citazione proposto dall'avv. Gianluca Vivona, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Diodato Baldassare, con il quale si chiedeva l'imputabilità dell'incidente al Comune di Alcamo ai sensi dell'ex art. 2051 c.c. e/o dell'art. 2043 c.c. ritenendolo responsabile di tutti i danni subiti dal motociclo di proprietà dell'attore; di condannare il convenuto Comune di Alcamo al pagamento, in favore dell'odierno attore, di tutti i danni subiti dal motociclo nel sinistro quantificati in € 698,17 , oltre i danni da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e su tutto la rivalutazione monetaria e interessi dalla data del sinistro alla solvenza ; il Sig. Diodato riportava anche lesioni fisiche per il cui risarcimento si faceva espressa riserva di agire in separata sede;
- con delibera n.82 del 18/04/2012 , la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che si costituiva in giudizio con Comparsa di Costituzione e Risposta del 13/04/2012 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 16/04/2012, con la quale chiedeva di ritenere e dichiarare che il Sig. Diodato aveva inibito l'uso de mezzo, giusta provvedimento del fermo amministrativo, di conseguenza non aveva titolo per chiedere risarcimento danno; ritenere infondata in fatto ed in diritto la pretesa attorea; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'attore o in via subordinata per loro colpa concorrente; ritenere e dichiarare che nessun risarcimento danni doveva essere riconosciuto all'attore;
- in data 13/02/2013 con prot. n. 8547 è pervenuto altro atto di citazione proposto dall'avv. Gianluca Vivona, giusta procura, per conto e nell'interesse, del Sig. Diodato Baldassare, con il quale si chiedeva di ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo responsabile ex art. 2051 dei danni fisici subiti dall'attore e per l'effetto condannare il convenuto Comune di Alcamo al risarcimento integrale di tali danni nella misura di € 4.853,13 di cui 4.800,00 per danno non patrimoniale ed € 53,13 per danno patrimoniale o nella diversa misura che risulterà dovuta in esito al C.T.U. medico legale e su tutto la rivalutazione monetaria e interessi legali;
- con delibera n.77 del 04/04/2013 , la Giunta Municipale autorizzava il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco *pro-tempore*, a resistere in giudizio, conferendo la nomina legale all'avvocato Giovanna Mistretta che per l'effetto si costituiva ritualmente in giudizio per il Comune di Alcamo con Comparsa di Costituzione e Risposta del 05/04/2013 depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace il 08/04/2013 con la quale si chiedeva , in subordine, la riunione del procedimento 340/2013 al precedente procedimento recante il n. 340/2012 , e si chiedeva, altresì, che il Sig. Diodato aveva inibito l'uso de mezzo, giusta provvedimento del fermo amministrativo, di conseguenza non aveva titolo per chiedere risarcimento danno; ritenere infondata in fatto ed in diritto la pretesa attorea; ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo e ritenere e dichiarare che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'attore o in via subordinata per loro colpa concorrente; ritenere e dichiarare che nessun risarcimento danni doveva essere riconosciuto all'attore ed in via subordinata ritenere e dichiarare eccessiva la richiesta economica di risarcimento danni e ridurla a prudente apprezzamento del Giudice;
- in data 22/10/2013 il C.T.U del Giudice di Pace, Dott. Rocco Massimo Catania, redigeva relazione di perizia;
- in data 03/02/2014 – prot. 5850 pervenivano note critiche della Dott. Giacomina La Rosa alla relazione di consulenza tecnica medico legale del CTU Dott. Rocco Massimo Catania;

- di risposta alle controdeduzioni e alle Osservazioni critiche proposte dall'Avv. Vivona;
- in data 07/04/2014 l'Avv. G.Vivona presentava Comparsa Conclusionale;
  - in data 15/04/2014 veniva depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace Comparsa conclusionale da parte dell'Avv. Giovanna Mistretta;
  - in data 28/05/2014 il Giudice di Pace di Alcamo, nel proc. iscritto al N.R.G. 340/12 a cui è riunita la causa 340/13, ha emesso sentenza n. 119/14, con la quale condannava il convenuto Comune di Alcamo al pagamento della somma di € 2.098,55, oltre interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino al di dell'effettivo saldo; condanna, altresì, il Convenuto al pagamento, in favore dell'attore, di due terzi delle spese di giudizio che si liquidano, nella loro interezza, in € 1.838,00(compreso l'aumento del 20% per la causa riunita), di cui Euro 888,00 per spese esenti ivi compresi Euro 365,00 anticipati per CTU, ed Euro 950,00 per competenze, oltre IVA,CPA e rimborso spese del 15% come per legge;
  - in data 11/06/2014 l'attore ha notificato la predetta sentenza, manifestando, di tal guisa, la volontà di porre in esecuzione il titolo;
  - di conseguenza si deve procedere al riconoscimento debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.856,48 arrotondato per eccesso ad € 4.060,00 al fine di evitare ulteriori danni derivanti da eventuale procedura coatta;
  - la polizza stipulata con la CHARTIS EUROPE s.a. RCT/RCO n. ILI0001342, e che copre anche il sinistro per cui è riconoscimento, prevede una franchigia per sinistro di € 20.000,00 - giusta art.7, pertanto al di sotto di tale cifra, giusta clausola contrattuale, il sinistro viene istruito, curato e gestito dall'Ente;
  - inoltre, è al vaglio l'esame, da parte degli Uffici, proporre eventuale appello sul ritenuto presupposto che il fatto non è stato pienamente provato;

Tanto si doveva.

Alcamo li 05/09/2014

  
Il Dirigente  
**Ing. Enza Anna Parrino**

2

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Prot. n. 8685  
dal —

*ca. 2005*  
*ca. 2005*



AVVOCATO GIANLUCA VIVONA  
V.le Europa 198- 91011 Alcamo

~~SECRETARIA~~  
POSTA IN ARREVO MAG. 2011  
Prot. n. 27020 del 24 MAG. 2011  
Assegnata al Settore: [signature]  
il 24 MAG. 2011 il Segretario Generale

Spett.le Comune di Alcamo  
P.zza Ciullo, 1  
91011 Alcamo

Oggetto: Risarcimento danni per insidia stradale ex artt. 2051 / 2043 c.c.

Il sig. Diodato Baldassare mi conferisce mandato di formulare la presente al fine di invitarvi a risarcire i danni dal medesimo subiti in occasione dell'evento che appresso descrivo.

Il mio assistito, in data 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, viaggiava a velocità moderata a bordo del motociclo di sua proprietà XMAX 250 cc. Yamaha targato DM 31447 lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino. Giunto nei pressi della curva che porta alla biforcazione Corso VI Aprile//Via Florio, rovinava a terra poiché finiva con la ruota dentro una buca del manto stradale, non visibile né comunque segnalata.

A causa della caduta il mezzo di proprietà del mio assistito subiva danni in corso di quantificazione, mentre il sig. Diodato riportava lesioni che ne richiedevano il trasporto presso il pronto soccorso del locale ospedale.

Risultando incontestabile la responsabilità del Comune in indirizzo, con la presente, da valere ad ogni effetto di legge, vi invito e diffido a volere risarcire tutti i danni subiti dal mio assistito.

Vi rappresento sin d'ora la nostra disponibilità a fare periziare il mezzo danneggiato da vostro tecnico di fiducia, ad eseguire sopralluoghi congiunti sul luogo del sinistro. Vi significo infine che il mio assistito è disponibile a sottoporsi a visita medico legale presso fiduciario da voi eventualmente indicato.

Resta inteso che, decorsi giorni quindici dalla ricezione della presente, darò corso al mandato conferitomi senza ulteriori avvisi.  
Alcamo, 23 maggio 2011

Avv. Gianluca Vivona  
*[Signature]*

COMUNE DI ALCAMO  
SERVIZIO SERVIZI TECNICI  
Assegnata al Settore: [signature]  
il 24 MAG. 2011 il Segretario Generale

MINUTA



CITTÀ DI ALCAMO

Provincia di Trapani

\*\*\*\*\*

VI° SETTORE SERVIZI TECNICI

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Prot. N. 23729  
del 03 GIU. 2011



Prot. n. 23729 del

03 GIU. 2011

RACCOMANDATA A.R.

anticipata al fax 0923/760203

ALLO STUDIO DOTT. L. SIMONETTO

VIA DEI MILLE, 81

91025 MARSALA

e.p.c.

AVVOCATURA COMUNALE

SEDE

Oggetto: richiesta risarcimento danni fisici e materiali - sinistro del 19/05/2011 Sig. Diodato Baldassare

Si trasmette in allegato la richiesta di risarcimento danni di cui all' oggetto, pervenuta il 24/05/2011 prot. n. 27020, con allegati :

1. copia della richiesta risarcimento danni.

Al legale di parte sono stati richiesti altre prove documentali, relative al sinistro. Con riguardo all' accertamento del tecnico comunale, si invierà relazione al momento in cui essa perverrà a questo ufficio.

Tanto si doveva.

Instruktoro Amministrativo  
Vincenzo Flauto

INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino

(4)

MINUTA



CITTÀ DI ALCAMO

Provincia di Trapani  
VI° SETTORE SERVIZI TECNICI



6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Prot. N. 5001  
del 2

Alcamo li 03 GIU. 2011

Prot. n. 23726 del 03 GIU. 2011

RACCOMANDATA A.R.  
Fax 0924 505705

Presso SIG. DIODATO BALDASSARE  
STUDIO LEGALE  
AVV. GIANLUCA VIVONA  
VIALE EUROPA, 198  
91011 ALCAMO

Inviata via fax 0923/760203

e, p.c. STUDIO DOTT. LUIGI SIMONETTO  
VIA DEI MILLE, 81  
91025 MARSALA

AVVOCATURA COMUNALE  
SEDE

Oggetto: Sinistro 19/05//2011 Sig. Diodato Baldassare - comunicazione e richiesta documenti.

Si porta alla conoscenza della S.S. che la richiesta risarcitoria di cui all' oggetto pervenuta il 24/05/2011 prot. 27020 è stata inviata per le valutazioni circa la consistenza dei danni, allo Studio Dott. Luigi Simonetto - Via dei Mille, 81 - 91025 Marsala ( tel. 0923-711550) .

La S.V. deve farci altresì pervenire **con urgenza**:

- Referto di Pronto Soccorso;
- ritrazioni fotografiche relative al luogo del sinistro;
- richiesta economica di risarcimento;
- preventivo spesa redatto da officina specializzata;
- copia fotostatica del documento d' identità sinistrato;
- copia fotostatica codice fiscale.

In attesa dell'anzidetta documentazione, l'esame della pratica viene momentaneamente sospesa.

Qualsiasi altra documentazione va inviata a: Comune di Alcamo Settore Servizi Tecnici - Piazza Ciullo - Alcamo ( fax 0924-23930 all'attenzione Sig. Flauto).

Tanto si doveva

Struttura Amministrativa  
Enzo Flauto

Il Dirigente  
INGEGNERE CAPO DIRIGENTE  
  
Ing. E. A. Parrino

MINUTA



6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Prot. N. 6217  
del —



5

CITTA' DI ALCAMO

Alcamo li 20 GIU. 2011

Provincia di Trapani

6° SETTORE SERVIZI TECNICI

Prot. n. 031224 All. n. \_\_\_\_\_

Raccomandata a.r.

Allo Studio Dott. Luigi Simonetto

Via Dei Mille, 81 – 91025 Marsala

e, p.c. All' Avvocatura comunale – S e d e

Oggetto: sinistro del 19/05/2011 Sig. Diodato Baldassare – Integrazione documenti.

In riferimento al sinistro di cui in oggetto, si trasmette integrazione documenti dall'Avv. Gianluca Vivona.

Tanto si doveva

Istruttore Amministrativo  
Vincenzo Fiuto

Il Dirigente  
INGEGNERE/CAPO DIRIGENTE  
Ing. E. A. Parrino

AVVOCATO GIANLUCA VIVONA

V.le Europa 198- 91011 Alcamo

Spett. le Comune di Alcamo  
VI Settore Servizi Tecnici  
Fax. 0924.23930

**Oggetto:** Sinistro del 19/05/2011 Diodato Baldassare.

Per conto e nell'interesse del sig. **Diodato Baldassare** riscontro il vostro fax del 01 giugno 2011 ed allego i documenti richiesti;

- referto di p.s.;
- preventivo di spesa;
- copia d'identità del mio assistito e codice fiscale.

Quanto alle ritrazioni fotografiche vi invito a volermi comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata ove spedirle.


Quanto, infine, alle richieste economiche siamo in grado di indicare solo quella relativa al danno al mezzo, come da preventivo allegato. I danni fisici allo stato attuale non sono quantificabili, occorrendo a tale fine la guarigione del mio assistito.


Rimane inteso che, in difetto di riscontro alla presente entro giorni dieci, mi riterrò libero di procedere in giudizio per la tutela degli interessi del mio assistito.

Alcamo, 07 giugno 2011

Aw. Gianluca Vivona  


6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI  
Prot. N. 6091  
del \_

Flego  




TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA





DIODATO	
BALDASSARE	11/02/1969
DDTBDS69B11A176T	SSN-MIN SALUTE - 500001
80380001900068210326	24/03/2017

Cognome **DIODATO**  
 Nome **BALDASSARE**  
 nato il **11/02/1969**  
 (atto n. **139** P. **I** S. **A**)  
 a **ALCAMO** (TP)  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **ALCAMO (TP)**  
 Via **FRANCESCO PARRINO n.2/P. 3 scala int.9**  
 Stato civile **CONIUGATO**  
 Professione **FORNAIO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1.63**  
 Capelli **CASTANI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari



Firma del titolare *Diiodato Baldassare*  
**ALCAMO** 17/10/2007

Impronta del dito indice sinistro  
**D'ANGELO VINCENTO**  
 Esso Esattore Principale  
 Incaricato dal Sindaco

R. SINDACO

REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale **0187056911A176T Sesso M**

Cognome **DIODATO**  
 Nome **BALDASSARE**

Data di scadenza **24/03/2012**

Provincia **TP**  
 Data di nascita **11/02/1969**

Esattore Principale



6



**CITTA' DI ALCAMO**

PROVINCIA DI TRAPANI

VI SETTORE SERVIZI TECNICI

## **RELAZIONE DI SOPRALLUOGO**

Sinistro del 19-05-2011 a nome del Sig. Diodato Baldassare

Dal sopralluogo effettuato dalla sottoscritta Geom. M. A. De Blasi lungo la via Porta Palermo, zona segnalata dal sinistro di che trattasi, si rileva che l'asfalto stradale presenta delle microfrazture longitudinali. Non si rileva la presenza di buche pericolose per l'incolumità pubblica. Si allegano ritrazioni fotografiche.

Tanto si doveva

Visto: Ing. **Antonino Renda**

Il Tecnico comunale  
**Geom. M. A. De Blasi**



19/07/2011 12:54

7

**Dott. Giacomina La Rosa**

**Medico Legale**

Cell: 328 4027453; e-mail: larosa@giacomina.it

91025 **MARSALA**

**RELAZIONE MEDICO LEGALE**

Marsala 4/8/2011

Spett.le Comune di Alcamo  
**SEDE**

**RICHIEDENTE RELAZIONE MEDICO LEGALE: COMUNE DI ALCAMO**

Visita medico legale effettuata in data 11/07/2011 e 04/08/2011 sulla  
persona di:

**DIODATO BALDASSARE**, nato in Alcamo il 11/2/1969, domiciliato e residente in Alcamo nella Via Francesco  
Parrino n° 2/P Scala A int.9;


Documento di riconoscimento: Carta Identità n° AO 4135015, rilasciata dal Sindaco di Alcamo il 17/10/2007

**SINISTRO**

**Epoca del sinistro:** ore 08,30 del 19/5/2011

**Luogo del sinistro:** Alcamo, Via Porta Palermo in prossimità della curva che porta alla biforcazione Corso IV Aprile /  
via Florio

**Modalità del sinistro:** alle ore 08,30 del 19/5/2011, mentre a bordo del suo motociclo percorreva la Via Porta Palermo  
con direzione Piazza Bagolino, in prossimità della curva che porta alla biforcazione Corso IV Aprile/Via Florio, a  
causa di una buca del manto stradale (e suo dire non visibile né segnalata), cadeva rovinosamente a terra. Veniva  
soccorso da persona presente al fatto ed alle ore 11,00 circa ricorreva alle cure dei sanitari del locale pronto soccorso.



### NOTIZIE ANAMNESTICHE


**ANAMNESI FISIOLOGIA E FAMILIARE:** Gentilizio riferito negativo per lues, tbc, malattie nervose e mentali; positivo per diabete ( il padre)

**ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA:** nel 2001 a causa di incidente stradale riportava: "trauma cranico, amputazione del II e III dito del piede sinistro, trattati successivamente con innesto muscolare."

**ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA:** in occasione del sinistro del 19/5/2011 riportava "trauma contusivo alla spalla sinistra" Alle ore 10,58 del 19/5/2011 ricorreva alle cure dei sanitari del P.S. del P.O. di Alcamo. che, dopo averlo sottoposto a visita medica, ad accertamenti radiografici a carico della clavicola destra e dell'emicostato omolaterale, ponendo diagnosi di "Valida contusione spalla sx", ponevano giudizio prognostico di giorni 10 (dieci) e contemporaneamente richiedevano consulenza ortopedica che veniva effettuata nella stessa giornata .

### DOCUMENTAZIONE ESIBITA:

1. Verbale di Pronto Soccorso- P.O. Alcamo n° 2011006115 del 19/5/2011 ore 10,58: " Riferito incidente stradale mentre viaggiava in motore questa mattina ore 08,30 circa. A causa di una buca sull'asfalto non segnalata è caduto dal motore riportando trauma contusivo spalla sx. Nega trauma cranico (indossava casco di protezione) e toraco-addominale". Esame Obiettivo: Vigile normo-orientato nel tempo e nello spazio, lucido, collaborante; Obiettività neurologica e cardio-respiratoria nei limiti della norma. Addome trattabile e non dolente. Presenza di ecchimosi con edema regione sovraclaveare di sinistra. Impotenza funzionale nei movimenti di abduzione braccio sinistro. Consulenza Ortopedica. Rx: esiti di frattura scomposta clavicola di sinistra. Diagnosi: Valida contusione spalla sinistra. Prognosi: Giorni 10 (dieci).
2. Consulenza ortopedica effettuata, su richiesta del P.S., in data 19/5/2011: "Valida contusione spalla sinistra ( frattura scomposta 3° medio clavicola sinistra di vecchia data?) Deficit dei movimenti; edema locale; braccio al collo. Terapia medica e riposo per giorni 10 ( dieci)."
3. Referto Rx grafie clavicola sinistra ed emicostato sinistro, effettuate, su richiesta del P.S., in data 19/5/2011: " Assenza di lesioni ossee traumatiche di recente insorgenza. Esiti di frattura del terzo medio della clavicola. Al persistere della sintomatologia utile rivalutazione clinico strumentale".
4. Certificato medico rilasciato in data 30/5/2011 dal Dott. Domenico Lo Giudice: " ...Affetto da esiti di trauma contusivo spalla sinistra necessita di riposo e cure fino al 10/6/2011"
5. Certificato sanitario rilasciato il 10/6/2011 dal Dirigente Medico dell' U.O. di Ortopedia del P.O. di Alcamo: " Esiti contusione spalla sinistra con algia e limitazione funzionale. Si consiglia RMN spalla sinistra"
6. Certificato medico rilasciato il 15/6/2011 dal Dott. Domenico lo Giudice: " .....affetto da esiti di trauma spalla sinistra necessita di riposo e cure fino al 19/6/2011"
7. Certificato sanitario rilasciato l' 8/7/2011 dal Dirigente Medico dell' U.O. di Ortopedia del P.O. di Alcamo: "esiti contusione spalla sinistra (impingment Syndrome = Sindrome da conflitto). Riferisce dolore e limitazione funzionale. Clinicamente guarito con postumi."



Si omette perché ritenuto insufficiente.

### ESAME OBIETTIVO LOCALE

Arto superiore sinistro: Pur apparendo normale la conformazione artistica dell'arto in esame nella sua globalità si rappresenta che la clavicola destra si presenta **deformata** nel suo profilo per la presenza di tumefazione al suo terzo medio; la forma è pressoché rettilinea; assenza di esiti cicatriziali riferibili ad eventuale pregressa osteosintesi. Buono il tono ed il trofismo muscolare.

All'esame comparimetrico si nota:

MISURAZIONE	CLAVICOLA DX	CLAVICOLA SN
Congiunzione tra articolazioni acromion-claveare e sterno-claveare	16 cm.	15 cm.

### Esame funzionale effettuato sia a scapola mobile che a scapola fissa si nota

All'esame funzionale del cingolo scapolare:


1. anteroposizione: nella norma
2. retroposizione: nella norma
3. elevazione e depressione: nella norma

All'esame funzionale del comparto anatomico scapolo omerale:

1. elevazione anteriore: ampiezza di 180°
2. elevazione laterale o abduzione: ampiezza fino di 180°
3. elevazione mediale o adduzione: escursione di 30°
4. elevazione posteriore o rotazione: escursione di 50°

Il suddetto esame funzionale evidenzia che i movimenti attivi e passivi sono regolarmente ma riferiti dolorosi ai gradi estremi.

Assenza di parestesie.



### DIAGNOSI

Trauma contusivo spalla sinistra in soggetto con pregressa frattura scomposta del terzo medio della clavicola omolaterale, guarita non in asse.

### POSTUMI

Non sussistono postumi riferibili al trauma contusivo spalla sinistra

### VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

1. ITT pari a 20 giorni
2. ITP al 50% pari a 10 giorni
3. Spese mediche, ove dimostrate

### NOTE


Corre l'obbligo di informare codesto Ufficio che gli accertamenti radiografici, eseguiti il giorno del sinistro presso il P.O. di Alcamo, evidenziano la presenza di una frattura scomposta a carico del terzo medio della clavicola sinistra della quale, però, i sanitari, radiologi ed ortopedici del predetto P.O., non hanno indicato l'epoca d'insorgenza a causa di un quadro radiologico che si presta a diverse interpretazioni.

Nel particolare si precisa che l'immagine dei monconi di frattura (immagine affusolata e non a margini netti) farebbe propendere per una frattura datata nel tempo mentre l'assenza di callo osseo farebbe propendere per frattura recentissima.

A ciò aggiungasi che:

- all'anamnesi patologica remota il Sig.re Diodato nega di aver riportato traumi contusivi e fratturativi a carico della clavicola sinistra;
- non esibisce Rx grafie recenti che possa verosimilmente dirimere il dubbio per la presenza/assenza di callo osseo;
- non ha effettuato esame RMN spalla sinistra, anche se consigliatogli dal sanitario ortopedico del P.O. di Alcamo in data 10/6/2011 al fine di obiettivare l'eventuale interessamento della cuffia dei rotatori.


Da quanto sopra premesso deriva che, ove successivamente dovesse essere inequivocabilmente accertato che il Sig.re Diodato, in occasione del sinistro di che trattasi, riportava anche la frattura scomposta della clavicola sinistra, il risarcimento del danno sarebbe da valutare nel seguente modo:



... valutazione del  
... della cuffia dei rotatori

- il danno morale da valutare equitativamente;
- il danno futuro per la terapia chirurgica riparatrice della cuffia dei rotatori e del profilo della clavicola;
- Il periodo di inabilità totale e parziale ed il danno emergente, relativi al futuro ed inevitabile intervento chirurgico riparatore, così suddivisi:
  1. ITT = 60 giorni;
  2. ITP = 90 giorni
- Danno emergente

NB: il danno conseguenza al fatto contusivo, (relativamente ad eventuale interessamento della cuffia dei rotatori anche in assenza di produzione di frattura in data 19/5/2011), potrà essere valutato solo a seguito di esibizione di accertamento RMN probante.



Il Consulente Medico Legale

Dott. Giacomina La Rosa

Dott. Giacomina La Rosa

8

Dott. Luigi Simonetto  
Consulenza Giudiziaria e Assicurativa

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO

Prot. n. 1111 del 26 AGO 2011  
Assegnata al Settore

RELAZIONE DI PERIZIA

8 AGO 2011  
Il Segretario Comunale

Marsala li 23/8/11

Spett.le COMUNE DI ALCAMO  
S E D E

RAMO RCTIRCO	SINISTRO n° del 19/5/11
ASSICURATO: Comune di Alcamo	POLIZZA IL0001342 (Chartis Assicurazioni) Convenzione
CONTROPARTE DIODATO BALDASSARE c/o avv. lo Vivona Gianluca v.le Europa - Alcamo	
CAUSA, CIRCOSTANZA E MODALITA' DE SINISTRO, DESCRIZIONE DEL FATTO. Si assume che Diodato Baldassare alla guida del motociclo Yamaha targato DM31447 percorreva la via Porta Palermo diretto verso Piazza Bagolino e che a causa di una buca presente sulla pavimentazione nei pressi della curva che adduce alla biforcazione c/so VI Aprile - via Florio, rovinava a terra producendosi danni materiali (al veicolo) e fisici. In atti referto P.S.	
STIMA DEL DANNO. La controparte è stata visitata dal n/s. CT medico che ha prodotto propria dettagliata relazione in base alla quale ed alle osservazioni in essa contenute il danno, considerata l'esistenza della frattura riferita all'evento, può così valularsi:	
Danno Biologico: 6,5%	€. 7.491,00
ITT gg.60 x € 44,28	€. 2.656,80
ITP gg.90 x € 44,28 al 50%	€. <u>1.992,60</u>
Sommario	€. 12.140,40
Danno morale 1/4	€. <u>3.035,10</u> ( questa voce potrebbe lievitare sino ad 1/3 )
<u>Totale danno fisico</u>	€. 15.175,50 oltre spese mediche documentate
Danno al motociclo	€. <u>500,00</u>
<u>Totale danno</u>	€. 15.675,50
<u>Osservazioni:</u> il danno fisico come ut stimato tiene conto di un futuro intervento chirurgico così come indicato dal n/s. CT. Il quale ha posto in evidenza nella propria relazione che il danno è tale solo se la frattura è da porsi in nesso eziologico con la caduta, <u>in assenza di traumi pregressi in quella zona.</u> Su tale circostanza, onde fare chiarezza, occorre che controparte produca documentazione radiografica eseguita fra due/tre mesi. Nulla toglie che i periodi di invalidità possano incrementarsi, unitamente alle spese mediche connesse coll'intervento (specialmente se eseguito in strutture ospedaliere fuori dalla Sicilia).	

COMUNE DI ALCAMO  
26 AGO 2011  
SEGRETARIA

6° SETTORE  
SERVIZI TECNICI

Prot. N. 1111  
del 23

Via Dei Mille 81 - 91025 MARSALA (TP)  
P. IVA: 02412870814  
tel. 0923/711550 - fax.0923/760203  
e-mail: [simonetto.luigi@libero.it](mailto:simonetto.luigi@libero.it) - cell.: 348/3112940

STUZZO MARSALA 117

**Dott. Luigi Simonetto**  
**Consulenza Giudiziaria e Assicurativa**

Note Con estrema urgenza devesi accertare :

1° - la reale esistenza della sconnesione stradale ( buca ) con rilievo foto/planimetrico

2° - la presenza di testimoni e l' eventuale intervento dell'Autorità

3° - presenza o meno di strada bagnata all'ora dell'evento

Abbiamo ricevuto, successivamente, preventivo di riparazione del motociclo per un importo di €.500,00.

Il danno materiale patito è alquanto limitato perché si riferisce alla fase di battimento/strisciatura sulla pavimentazione stradale ed il preventivo lo si reputa congruo.

Non è stata prodotta, pur se richiesta, copia della carta di circolazione del veicolo.

Ci si riserva di integrare la relazione quando gli atti di cui sopra saranno trasmessi a questo Studio.

**OSSERVAZIONE** : Al di là di eventuali responsabilità della P.A. si consiglia denunciare l'evento alla Società Assicuratrice cui è convenzione col comune di Alcamo. Quanto precede atteso che il danno ( ove risarcibile ) potrebbe lievitare oltre la franchigia contrattuale pattuita.

Circa l'an vi è congruità fra il danno fisico e materiale e l'accadimento del fatto così come denunciato.

Resta da accertare – e ciò è di primaria importanza – la presenza della buca, le sue caratteristiche e posizione rispetto alla strada.

Alligata CT medica.

**IL PERITO**



**MARSALA**

CeD : 3284027453 - e-mail: [larosagiacomo@libero.it](mailto:larosagiacomo@libero.it)

Marsala 12/6/2011.

presso ► *Sig.re. Diodato Salvatore*  
Avv. GianLuca Vivona  
Viale Europa 128  
**ALCAMO**

VIA e-mail a: [gianluca.vivona@gmail.com](mailto:gianluca.vivona@gmail.com)

**Oggetto : risarcimento danni per inaldia stradale ex artt.2051 / 2043 c.c. - II° invito a visita medico legale**

Al fine di sottoporla, per conto del Comune di Alcamo, a visita medico legale, Ella è invitata a presentarsi innanzi alla sottoscritta, provvista di valido documento di riconoscimento e della documentazione clinica che la riguarda, il giorno 15/7/2011 alle ore 10,45, presso lo studio del Dott.re Ingianni, sito in Marsala nella Via Turati n° 4.

**Distinti saluti**

***Dot. Giacomina La Rosa***

9

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARRIVO  
Prot. n. 326 del 13 FEB 2012  
Assegnata al Settore  
13 FEB 2012



Giudice di pace di Alcamo  
Atto di citazione

\*\*\*\*\*

Il sig. **Baldassare Diodato**, nato in Alcamo il 11 febbraio 1969, (c.f. DDTBDS69B11A176T) e residente in Alcamo nella via Francesco Parrino nr. 2/ p. 3, elettivamente domiciliato in Alcamo nel Viale Europa n. 215, presso lo studio dell'avv. Gianluca Vivona (c.f. VVN GLC 77H09 D423Q), che lo rappresenta e difende giusta procura resa a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di rito presso il seguente numero di fax. 0924.505705 o posta elettronica certificata ([gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it))

cita

il **Comune di Alcamo** in persona del sig. sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, c.f. e p. iva 80002630814

a comparire

dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo all'udienza che sarà tenuta nei locali di Sue ordinarie sedute, siti in Alcamo nella via G. Verga, giudice designando ex art. 168-bis, udienza che sarà tenuta in data **16 aprile 2012** ore 9.00 e seguenti, con l'invito a costituirsi all'udienza indicata e con l'avvertimento che la costituzione dopo tale termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le infra rassegnate conclusioni alle quali si premette

in fatto e in diritto

Il giorno 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, l'odierno attore viaggiava a velocità moderata bordo del motociclo di sua proprietà YAMAHA XMAX 250 cc. targato DM 31447, lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino.

Giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino, l'odierno attore rovinava a terra a causa della disconnessione del manto stradale e di una buca del manto stradale; accadeva infatti che la ruota anteriore del mezzo condotto dal sig. Diodato finiva dentro una buca del manto stradale particolarmente insidiosa, poiché non visibile né opportunamente segnalata.

A causa della rovinosa caduta, il mezzo di proprietà dell'odierno attore,

Mandato: Delego a rappresentarmi difendermi nella presente causa ed i ogni sua fase, stato e grado, e nell eventuali fasi di esecuzione e opposizione, a lui conferendo ogni più ampio mandato ai sensi di legge ed espressamente compreso quello a nominare sostituti, rinunciare agli ai e accettare rinunce, chiamare in causa terzi l'avvocato Gianluca Vivona. Dichiaro di eleggere domicilio presso il suo studio in Alcamo nel viale Europa nr. 198. Dichiaro ai sensi e per gli effetti di d.lgs. 196/2003, di essere stato informato che i dati persona richiesti verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico anche di collaboratore e domiciliatario, e presto consenso al loro trattamento. Dichiaro inoltre di essere stato informato, ex d. lgv. nr 28/201 chiaramente e per iscritto, dell possibilità di avvalersi di procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 e di avere ricevuto l'informativa di cui al predetto decreto legislativo.

*F. Diodato Baldassare*

Alcamo, 8.2.2012

Per autentica:

Lto avv. Gianluca Vivona

16-02-2012

subiva danni ammontanti ad euro 698,17 come da documentazione che si allega al fascicolo di produzione di parte attrice; l'odierno attore riportava lesioni fisiche che ne richiedevano il trasporto presso il pronto soccorso del locale nosocomio e per il cui risarcimento si fa espressa riserva di agire in separata sede.

A seguito dell'incidente sopra descritto l'odierno attore formulava richiesta di risarcimento dei danni al Comune di Alcamo, nella qualità di proprietario nonché custode, mediante invio di raccomandata a/r n.144671065427 del 21 maggio 2011.

La richiesta appena indicata non veniva presa in considerazione, di talché si rende necessaria la presente azione giudiziaria.

Non può che riconoscersi il diritto dell'odierno attore ad avere risarciti i danni subiti. Non vi è dubbio che l'evento per cui è causa sia addebitabile a fatto e colpa del Comune di Alcamo, odierno convenuto, esclusivamente responsabile nella causazione e produzione del sinistro sopra descritto.

A norma dell'art. 2051 c.c., infatti, il proprietario/custode "(..) è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Tale articolo fa scaturire nei confronti dell'Ente una presunzione di responsabilità per il solo fatto del rapporto di custodia con la res, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose. In particolare, il Comune convenuto non ha provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il manto stradale, lasciando in quel punto, una disconnessione che disfacendosi ha creato una buca idonea a costituire insidia e pericolo alla circolazione di mezzi instabili come quelli a due ruote. Il Comune, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto tutto il tempo di ispezionare e prendere i provvedimenti del caso essendo la buca in questione presente in una strada interna al perimetro del centro abitato, per l'appunto "custodibile".

Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale posto a tutela della integrità personale e patrimoniale dei terzi, nel rispetto del fondamentale principio del *neminem ledere* con conseguente sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. in presenza di insidia e/o pericolo occulto promanante dalla cosa pubblica.

Per le motivazioni sopra esposte, il Sig. Baldassare Diodato, come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, rimette le seguenti

### Conclusioni

voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito,  
rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa,  
ritenere e dichiarare che a causa del sinistro meglio descritto in parte narrativa, il motociclo di proprietà dell'attore XMAX 250 cc. targato DM 31447, ha subito danni ammontanti ad euro 698,17;  
ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni tutti subiti dal motociclo di proprietà del sig. Baldassare in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;  
in linea subordinata, ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*, responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni tutti subiti dal motociclo di proprietà del sig. Baldassare in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;  
per l'effetto condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*, quale proprietario del demanio stradale comunale, al risarcimento integrale dei danni subiti dal sig. Baldassare Diodato, nella misura di euro 698,17 oltre i danni da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e su tutto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del sinistro alla solvenza;  
condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore* al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.  
Ai sensi e per gli effetti del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il valore della presente azione è di euro 698,17.  
Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria: raccomandata a/r del 21 maggio 2011; documenti di spesa relativi ai danni riportati dal motoveicolo di proprietà dell'odierno attore; copia del libretto di circolazione del motociclo di proprietà dell'odierno attore; ritrazioni fotografiche del tratto stradale in questione e ritrazioni fotografiche del motociclo di proprietà dell'attore.  
In via istruttoria si chiede:  
- l'ammissione della **produzione documentale** sopra indicata ed allegata al fascicolo di produzione;  
- ammettersi **prova testimoniale** con il sig. Andrea Coppola residente in Alcamo nella via Como nr. 60 sui seguenti capitoli di prova:  
1) "Vero è che Il giorno 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, il sig.

Baldassare Diodato viaggiava a bordo del motociclo di sua proprietà YAMAHA XMAX 250 cc. targato DM 31447, lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino”;

2) “Vero è che giunto nei pressi della curva che porta all’intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino, l’odierno attore rovinava a terra con il proprio motociclo poiché finiva con la ruota dentro una buca del manto stradale presente in quel tratto”;

3) “Vero è che la buca era priva di segnalazione”;

4) “Vero è che il conducente il motociclo, Baldassare Diodato, procedeva a velocità moderata”;

5) “Vero è che riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo di produzione di parte attrice i luoghi di causa e la buca del manto stradale sulla quale finiva il motociclo di proprietà del sig. Diodato”;

- ammettersi **prova testimoniale** con il sig. Tartamella Antonio titolare della officina “Motorsport di Tartamella Antonio”, sita in Alcamo nella via Nino Bixio nr. 106 sul seguente capitolo:

6) “Vero è che ho redatto il preventivo di spesa che mi viene esibito, relativo al compenso di euro 100,00 per i lavori di manodopera ivi descritti e che confermo in ogni sua parte”;

- ammettersi **prova testimoniale** con il sig. Pipitone Paolo titolare della “Autocarrozzeria Pipitone Paolo” sita in Alcamo nella via Mons. T. Papa nr. 23 sul seguente capitolo:

7) “Vero è che ho redatto il preventivo di spesa che mi viene esibito, relativo al compenso di euro 500,00 escluso iva per i lavori di verniciatura e lattoneria ivi descritti e che confermo in ogni sua parte”;

- ammettersi **prova testimoniale** con il sig. Tartamella Salvatore titolare della omonima ditta sita in Alcamo nel Corso S. F. di Paola sul seguente capitolo:


8) “Vero è che ho redatto il preventivo di spesa che mi viene esibito, relativo alla somma di euro 98,17 per l’acquisto di vari componenti ivi descritti e che confermo in ogni sua parte”;

In caso di contestazione da parte del Comune convenuto in merito all’esistenza della buca in questione, si chiede ammettersi ispezione giudiziale dei luoghi o, in subordine, consulenza tecnica d’ufficio affinché esaminato il mezzo danneggiato stimi il costo delle riparazioni necessarie; esaminati i luoghi di causa, verifichi la sussistenza del nesso di causalità.

Con espressa riserva di indicare ulteriori testi da escutere alla prima

udienza di comparizione e con salvezza di ogni altro diritto.

Alcamo, 08 febbraio 2012

Avv. Gianluca Vivona  



#### INFORMATIVA

Io sottoscritto Diodato Baldassare dichiaro di essere stato informato dall'Avv. Gianluca Vivona, in ossequio a quanto previsto dall'art. 4, 3° comma del d.lgs., 4 marzo 2010, n. 28,

1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta tra me ed il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco pro tempore, in materia di risarcimento del danno da insidia stradale.; nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs. n. 179/2007 o dall'art. 128-bis del d.lgs. n. 38571993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all'utilizzo della procedura, ed in particolare:
  - a) della possibilità di giovare di un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta all'Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
  - b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
  - c) che il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Alcamo,

Per presa visione e ricevuta copia



**RELAZIONE DI NOTIFICA**

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico di Notificazione presso il Tribunale di Trapani, sez. distaccata di Alcamo ho notificato e dato copia del superiore atto di citazione al **Comune di Alcamo** in persona del sig. sindaco quale legale rappresentante *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, e ciò ad ogni effetto di legge a mani di

*Attesto*  
*Luigi Agnelli*

Nota qualità d'impiegato, ivi addetto alla ricezione  
dei verbali e notificatosi.

*13/02/2012*

ALCAMO *13/02/2012*

Ufficiale Giudice di pace di  
Alcamo  
Giacchino

*[Signature]*

6

Proposta N° 95 / Prot.  
 Data 17-4-2012



Inviata ai capi gruppo Consiglieri  
 il \_\_\_\_\_ Prot. N° \_\_\_\_\_  
 L'impiegato responsabile  
 \_\_\_\_\_

40

**Comune di Alcamo**  
 PROVINCIA DI TRAPANI

*Gianni...*

**Copia Deliberazione della Giunta Municipale**

N° <u>82</u> del Reg. Data <u>18-04-2012</u>	<b>OGGETTO :</b>	Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 16/04/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Parte riservata alla Ragioneria <b>Bilancio</b> _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____	<b>NOTE</b> Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <i>Si dichiara irrilevante l'espressione del capo di regolarità contabile</i>	

L'anno duemiladodici il giorno dicotto del mese di Aprile alle ore 12,30  
 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		Pres.	Ass.
1)	Sindaco	Scala Giacomo	X
2)	V. Sindaco	Fundarò Massimo	X
3)	Assessore Anz.	Paglino Giacomo	X
4)	Assessore	Melia Vincenzo	X
5)	Assessore	Messana Francesca	X
6)	Assessore	Milito Franca Maria	X
7)	Assessore	Sciacca Francesco	X
8)	Assessore	Piccolo Antonino	X
9)	Assessore	Calvaruso Alessandro	X
10)	Assessore	Abbinanti Gianluca	X
11)	Assessore	Arena Mauro Giuseppe	X

COMUNE DI ALCAMO  
 18/04/2012  
*F. ...*

Presiede il Sindaco Scala Giacomo e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.  
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto **Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo** dinanzi al **Giudice di Pace di Alcamo** - udienza 16/04/2012 - **Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta**

#### **Premesso:**

- che in data 13/02/2012 con prot. n. 8269 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, proposto dal Sig. Diodato Baldassare nato ad Alcamo il 11/02/1969;

- che l'udienza di che trattasi è prevista dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo per il giorno 16/04/2012;

- che il risarcimento è richiesto per danni materiali al mezzo motociclo Yamaha XMAX 250 cc. Targato DM 3144 e danni fisici alla propria persona;

Queste sono le circostanze del sinistro stradale denunciato in data 19/05/2011 alle ore 8,30 circa il sig. Diodato mentre percorreva la Via Porta Palermo in direzione Piazza Bagolino, biforcazione tra Corso 6 Aprile e via Florio, a bordo del proprio veicolo, conseguentemente alla presenza sul manto stradale di una buca, finiva a terra, procurando danni materiali al mezzo ed alla propria persona (fisici).

Lo stesso si recava al Pronto Soccorso dove gli venivano prestate le cure urgenti.

**Ritenute infondate le motivazioni espresse nell'atto di citazione**

**Preso atto della relazione del 19/07/2011 effettuata dal Tecnico comunale e che appare opportuno, quindi, costruirsi in giudizio per la tutela degli interessi di questa Amministrazione;**

#### **Considerato**

- che con l'approssimarsi della data di udienza, si rende necessario procedere alla nomina del legale che tuteli in quella sede, gli interessi dell'Ente;

**Ritenuto di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Diodato Baldassare contro il Comune di Alcamo, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;**

**Ritenuto pertanto doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo allo stesso ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;**

- Vista la L. R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;

- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

**1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco sig. Giacomo Scala, per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal sig. Diodato Baldassare contro il Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo, in ogni fase stato e grado del giudizio;**

**2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;**

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 16/04/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

I sottoscritti Dirigente del settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 19/04/2012

Avvocatura Comunale  
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
Ing. Capo E.A.Parrino

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo,

Il Dirigente di Settore

Visto: L'Assessore al ramo

Si dichiara irrilevante  
l'espressione di parere  
di regolarità contabile

3) di dare atto che nessuna spesa deriva dal presente provvedimento;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente  
Responsabile del procedimento

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 16/04/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

- Visti i pareri resi ai sensi di legge;
- Visto (eventuali leggi di settore)
- Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

### D E L I B E R A

- 1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo - udienza 16/04/2012 - Autorizzazione a resistere in giudizio - Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;  
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;  
Con voti unanimi espressi palesemente;

### DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL SINDACO  
F.to. Scala Giacomo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to

GIACOMO PAGLINO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21.04.2012 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18.04.2012

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati)

11

**AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA**

**Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno,5**

**Tel.: 092421292 – FAX 0924507129**

**Mobile: 329 7508530**

**email: avvmistretta@gmail.com – PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it**

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

**Comparsa di Costituzione e Risposta**

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco Giacomo Scala, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo via T.nte Vito Manno, n. 5,

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta:

**0924-507129 - C.F.:MSTGNN43A54D086R,**

**PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it**

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti mobiliari/immobiliari

Eleggo domicilio presso  
**AVVOCATURA COMUNALE  
VIA TEN. V. MANNO, 5  
ALCAMO**

- **convenuto** -

**CONTRO**

**DIODATO BALDASSARE**, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Vivona,

- **attore** -

**FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 13.02.2012 (**all. 1**), il sig. Diodato Baldassare ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile del sinistro asseritamente occorso allo stesso, in data 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, nella via Porta Palermo con

Alcamo li.....  
Il Sindaco  
(Giacomo Scala)  
E' autentica  
avv. Giovanna Mistretta

direzione verso Piazza Bagolino, mentre era alla guida del motociclo Yamaha targato DM31447; più precisamente, l'incidente sarebbe avvenuto quando il sig. Diodato Baldassare conducendo il suddetto mezzo [...] *giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino ... rovinava a terra a causa della disconnessione del manto stradale [...]*.

La domanda attorea è da considerarsi destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò in forza delle argomentazioni di seguito esposte

### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

**Preliminarmente**, corre l'obbligo segnalare, come emerge da visura al pubblico registro automobilistico (PRA) (All.n. 2), che il veicolo targato **DM31447** con cui l'odierno attore sarebbe incorso nell'incidente autonomo per cui è causa, al momento dell'accaduto (19.5.2011) era soggetto ad un provvedimento di fermo amministrativo, registrato il 28.4.2011, indi per cui allo stesso era inibita la circolazione sulle pubbliche vie.

Orbene, per il caso di specie è indubbio che trovi applicazione l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 1227 del c.c. in cui il fatto colposo e/o doloso (come sembrerebbe nella specie) del creditore o del danneggiato da solo abbia concorso al verificarsi del danno; infatti, *nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità segnatamente previsto*

*dall'art. 1227 c.c., comma 1, oltre ad altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza (cfr. Cass. civ. sez. un. 24406/2011).*

Ma in capo al sig. Diodato Baldassare oltre a tali doveri di attenzione e diligenza, di cui meglio si dirà in appresso, incombevano (e ancor incombono) precisi obblighi di legge (cfr. art. 214 del C.d.S.) riguardante la circolazione su strada del suddetto motociclo, che a seguito del richiamato provvedimento di fermo amministrativo era (ed è) assolutamente vietata.

Dunque, l'aver egli stesso circolato con il motociclo di che trattasi, in spregio a detto divieto legale, recide ogni legame tra la *res* (strada pubblica comunale) in custodia a questo Ente e l'evento per cui esso è stato chiamato a rispondere dei danni al mezzo che sarebbero conseguiti..

Ancora in fatto, senza recesso alcuno da quanto preliminarmente contestato, appare comunque destituito di ogni fondamento che una così tenue "asperità" del manto stradale possa avere dato causa all'incidente in vicenda.

Ed invero, dal sopralluogo effettuato dal Tecnico comunale, Geom. M..A. De Blasi, in data 19.7.2011, è stato accertato che nel tratto di strada considerato *"...l'asfalto stradale presenta delle **microfratture longitudinali** [di tal guisa che] non si rileva la presenza di buche*

*pericolose per l'incolumità pubblica"* (cfr. relazione di sopralluogo, versata agli atti).

L'accertamento tecnico di cui sopra trova sostegno nel fatto che mai nessun altro utente della strada sia incorso nella "sfortuna" di finire vittima della mera asperità del manto stradale in questione.

Ciò posto in fatto, anche in diritto, dalla descrizione e dalle circostanze tutte in cui si è verificato l'incidente, le conseguenze non sembrano possano essere imputabili a questo ente e ciò in quanto insussistenti, nel caso di specie i requisiti prescritti dagli artt. 2051 e 2043 c.c..

Dapprima, si deve richiamare alla mente che costante e unanime giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ordine ai danni subiti dall'utente in conseguenza della omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui è inquadrabile la responsabilità della P.A. è da individuarsi nell'art. 2043 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi quindi inapplicabile la norma di cui all'art. 2051 c.c. attesa l'impossibilità di una concreta vigilanza su una *res* troppo ampiamente diffusa (in tal senso Cass. civ., sez. III, 15383/06; Trib. di Bari, sez. III, 407/07; G.d.P. sent. n. 785/09).

L'orientamento tradizionale è nel senso che i danni riportati dall'utente della strada a causa di insidia o trabocchetto sarebbero regolati dalla clausola generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c.

Pertanto, colui che intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione deve dimostrare il collegamento causale dell'evento dannoso con un'insidia o trabocchetto, vale a dire una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente del bene demaniale. L'insidia o il trabocchetto (rispettivamente sintomi della imprevedibilità e invisibilità del pericolo), quindi, sono considerati non come semplici elementi sintomatici della colpa, ma elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade. Il danneggiato, in tali casi, per far valere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c., sarà tenuto a provare, secondo le regole generali, la colpa della stessa amministrazione nella cattiva custodia del bene demaniale: Cass. 20 novembre 2002 n. 16356. V. anche Cass. 22 aprile 1999 n. 3991;

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c., è opportuno precisare che l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte dei terzi è certamente circostanza che può aver rilievo, anche notevole e molte volte decisiva, nella concreta ricostruzione del modo di atteggiarsi della responsabilità della P.A. custode del bene, e ciò con riferimento a fatti concreti e **non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre una generale responsabilità**

**dell'ente pubblico.** Così, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita considerazione, **soprattutto con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno.**

Il nesso eziologico è uno degli elementi che deve essere provato sia ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; in tal senso la Suprema Corte afferma che: *“in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto-concetti propri della diversa ipotesi dell'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della p.a.-la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento dell'efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso... (Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6767).*

Se dunque, ai fini della responsabilità in parola, è quindi onere dell'attore provare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di custodia dell'ente e l'evento, altrettanto determinante, ai fini della sussistenza del nesso di

causalità è il percorso logico che dalla condotta dell'attore si dipana sino a determinare in concreto la verifica dell'evento. In questo caso il nesso causale è utilmente richiamato per addebitare all'agente le conseguenze discendenti dalle proprie azioni. Infatti, a prescindere dal rapporto di custodia cui l'ente pubblico è tenuto, la partecipazione dell'attore alla produzione dell'evento lamentato è idoneo da solo ad interrompere un eventuale nesso tra la cosa ed il danno: **il nesso causale può essere quindi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.**

A sostegno di tale conclusione bisogna evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, tenendo di vista la responsabilità derivante da cose in custodia, che esso costituisce la sola base portante sufficiente per imputare oggettivamente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., senza che assuma alcun rilievo la colpa del custode, dovendosi, ai fini della decretazione della responsabilità civile, aver riguardo al legame che unisce l'evento lesivo alla cosa che da luogo al pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2007, n. 7934).

Nel caso di specie, oltre all'esistenza del suddetto nesso eziologico devono altresì essere provati dagli attori i presupposti propri dell'insidia o trabocchetto.

In tal senso è opportuno precisare che “ *non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifici un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito* ” (cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).

La presenza di eventuali buche su strade (se di buche si tratta) non può, quindi costituire insidia stradale se, per le circostanze di luogo e di tempo in cui si verifici il sinistro, queste siano concretamente visibili, prevedibili ed evitabili dall'utente che mantenga una prudente e diligente condotta.

Nel caso di specie, le circostanze tutte del sinistro, così come descritte dall'attoei, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati. Va premesso in punto di diritto che per la costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorché la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma, sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso

dell'ordinaria diligenza (ordinaria diligenza il cui obbligo di osservanza, è bene precisare, non è eluso dall'alterità della cosa fonte di danno).

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Anche la più recente giurisprudenza nomofilattica (ex plurimis, Cass. civ. n. 15375/2011) ha confermato che quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso tra fatto ed evento dannoso.

Nel caso che ci occupa non si ravvisa il requisito della impercettibilità soggettiva ed inevitabilità del pericolo stesso, alla luce dei sopra enunciati principi giurisprudenziali.

Bisogna infatti evidenziare che l'incidente è occorso in **pieno giorno** (ore 08.30 circa), con condizioni atmosferiche di piena visibilità.. Tale considerazione dà prova di una scarsa diligenza de sig. Diodato

Baldassare che avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.

Tale considerazione rileva anche circa l'elemento soggettivo della "non prevedibilità" del pericolo; anche questo deve ritenersi, nel caso di specie, non sussistente.

Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che l'evento dannoso per cui è causa sia imputabile esclusivamente all'imprudenza del conducente del motociclo, posto che, da un lato, lo stato dei luoghi – pienamente percettibile – consentiva di rappresentarsi il pericolo insito nel percorrere il tratto di strada, essendo prevedibile l'eventuale pericolo.

Appare evidente, dalla argomentazioni sopra riportate, che il sinistro oggi lamentato non sia stato determinato da una situazione soggettivamente non prevedibile.

Dovendo, dunque, ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore il sinistro per cui è causa, non possono essere a questo Ente imputabili responsabilità di sorta.

Per quanto sopra esposto

**VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE**

Nel merito:

- ritenere e dichiarare che il sig. Diodato Baldassare aveva *ex lege* inibito l'uso del mezzo, giusta provvedimento di fermo amministrativo emesso dalla Serit Sicilia s.p.a;

conseguentemente:

- ritenere e dichiarare che l'attore non aveva e non ha titolo per richiedere risarcimento danno alcuno discendendo le conseguenze del sinistro dalla propria condotta *contra legem*;

in ogni caso:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore attori e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso;

per l'effetto:

- ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore ;
- Vinte le spese.

Alcamo, li 13.4.2012

  
(avvocato Giovanna Mistretta)



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancelleria

Oggi, \_\_\_\_\_

16 APR 2012

Il Direttore Amministrativo  
Dr. Anna Catalano



12

Avv. Gianluca Vivona  
Viale Europa nr. 215  
91011 Alcamo  
Tel/Fax. 0924.200454  
Mail: [gianluca.vivona@gmail.com](mailto:gianluca.vivona@gmail.com)  
Pec: [gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it)  
P.iva 02209190814

Prot. n. 8547 del 13 FEB 2013  
Assegnata al settore Per. Tecnici  
13 FEB. 2013 il Segretario Generale



**GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

**Atto di citazione**

Il sig. **Baldassare Diodato**, nato in Alcamo il 11 febbraio 1969, (c.f. DD7BDS69B11A176T) e residente in Alcamo nella via Francesco Parrino nr. 2/ p. 3, elettivamente domiciliato in Alcamo nel Viale Europa n. 215, presso lo studio dell'avv. Gianluca Vivona (c.f. VVN GLC 77H09 D423Q), che lo rappresenta e difende giusta procura resa a margine del presente atto e che dichiara di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni di rito presso il seguente numero di fax. 0924.200454 o posta elettronica certificata ([gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it))

**Cita**

il **Comune di Alcamo** in persona del sig. sindaco *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, c.f. e p. iva 80002630814

**a comparire**

dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo all'udienza che sarà tenuta nei locali di Sue ordinarie sedute, siti in Alcamo nella via G. Verga, giudice designando ex art. 168-bis, udienza che sarà tenuta in data **8 aprile 2013** ore 9.00 e seguenti, con l'invito a costituirsi all'udienza indicata e con l'avvertimento che la costituzione dopo tale termine implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima declaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le infra rassegnate conclusioni alle quali si premette

**in fatto e in diritto**

Il giorno 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, l'odierno attore viaggiava a velocità moderata bordo del motociclo di sua proprietà YAMAHA XMAX 250 cc. targato DM 31447, lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino.

Mandato: Delogo a rappresentar difendermi nella presente causa in ogni sua fase, stato e grado, e eventuali fasi di esecuzione opposizione, a lui conferendo og più ampio mandato ai sensi di le ivi espressamente compreso quel nominare sostituti, rinunciare agli e accettare rinunce, chiamare in ci terzi l'avvocato l'avv. Gianluca Viv Dichiario di eleggere domicilio pres suo studio in Alcamo nel Viale Eur nr. 215. Dichiario ai sensi e per effetti del d.lgs. 196/2003, di ess stato informato che i dati perso richiesti verranno utilizzati ai soli del presente incarico anche collaboratori e domiciliatari, e pre consenso al loro trattamento. Dichii inoltre di essere stato informato ex lgs. 28/2010 chiaramente e p iscritto, della possibilità di avvale del procedimento di mediazio disciplinato dal predetto decreto delle agevolazioni fiscali previste da artt. 17 e 70 e di avere ricev l'informativa di cui al predet decreto.

F.to  
Diodato  
Baldassare

Alcamo, 11. 2. 2013

Per autentica  
F.to avv  
Gianluca Vivona

COMUNE DI ALCAMO  
L. R. 10/11991  
SETTORE SERVIZI TECNICI  
Assegnata al settore Per. Tecnici  
Addi. Flauto  
II DIRIGENTE

Giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino, l'odierno attore rovinava a terra a causa della disconnessione del manto stradale e di una buca del manto stradale; accadeva infatti che la ruota anteriore del mezzo condotto dal sig. Diodato finiva dentro una buca del manto stradale particolarmente insidiosa, poiché non visibile né opportunamente segnalata.

Il sig. Diodato Baldassare rovinava a terra riportando lesioni fisiche che ne richiedevano il trasporto presso il pronto soccorso del locale nosocomio, ove gli veniva diagnosticata una frattura della clavicola di sinistra ed una contusione del braccio con impotenza funzionale.

Seguiva, poi, un periodo di cure e terapie, per i quali si rimanda alla documentazione medica allegata.

Il sig. Diodato si sottoponeva quindi a visita medico legale, in due occasioni, presso la dr.ssa Giacomina La Rosa, incaricata dal Comune di Alcamo di visitare il danneggiato e di stimare i danni.

A seguito dell'incidente sopra descritto l'odierno attore formulava richiesta di risarcimento dei danni al Comune di Alcamo, nella qualità di proprietario nonché custode, mediante invio di raccomandata a/r n.144671065427 del 21 maggio 2011.

Infine, con raccomandata a/r del 7/11/2012, il sig. Diodato comunicava l'avvenuta guarigione - con postumi permanenti- e manifestava pertanto la sua disponibilità ad essere nuovamente sottoposto a visita medico legale.

Non può che riconoscersi il diritto dell'odierno attore ad avere risarciti i danni subiti. Non vi è dubbio che l'evento per cui è causa sia addebitabile a fatto e colpa del Comune di Alcamo, odierno convenuto, esclusivamente responsabile nella causazione e produzione del sinistro sopra descritto.

A norma dell'art. 2051 c.c., infatti, il proprietario/custode "(..) è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Tale articolo fa scaturire nei confronti dell'ente

una presunzione di responsabilità per il solo fatto del rapporto di custodia con la *res*, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose. In particolare, il Comune convenuto non ha provveduto a che fosse correttamente ed opportunamente bonificato il manto stradale, lasciando in quel punto, una disconnessione che disfacendosi ha creato una buca idonea a costituire insidia e pericolo alla circolazione di mezzi instabili come quelli a due ruote. Il Comune, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto tutto il tempo di ispezionare e prendere i provvedimenti del caso essendo la buca in questione presente in una strada interna al perimetro del centro abitato, per l'appunto "custodibile".

Occorre poi considerare che la manutenzione delle strade costituisce per l'ente pubblico un dovere istituzionale posto a tutela della integrità personale e patrimoniale dei terzi, nel rispetto del fondamentale principio del *neminem ledere* con conseguente sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c. in presenza di insidia e/o pericolo occulto promanante dalla cosa pubblica.

Per ciò che attiene al danno da risarcire, occorre rilevare come a seguito del sinistro per cui è causa, il sig. Diodato ha riportato la frattura scomposta della clavicola di sinistra. In realtà, il sig. Diodato era già sofferente a tale parte del corpo, e pertanto la caduta ha comportato un aggravamento dei problemi che già c'erano. Per tale tipo di lesione, la letteratura medica quantifica il danno biologico nel 3-4 %; nel caso oggi all'esame del giudice, trattandosi di un danno preesistente, appare equo valutare il danno nella misura del 2%, con una itt di giorni venti ed un itp di giorni quaranta. Considerata l'età del danneggiato alla data del sinistro (42 anni compiuti) ed applicando le tabelle per il risarcimento del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano, per le quali la Cassazione ha sancito la loro vocazione nazionale il danno non patrimoniale è pari ad euro 4.800,00 (compresa la personalizzazione del danno biologico).

Dovrà parimenti formare oggetto di risarcimento il danno patrimoniale, costituito dalle spese affrontate dall'attore per la cura dei danni subiti. Tali spese, come documentate, ammontano ad euro 53,13. Per le motivazioni sopra esposte, il Sig. Baldassare Diodato, come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, rimette le seguenti

### **Conclusioni**

voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito,  
rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa,  
ritenere e dichiarare che a causa del sinistro meglio descritto in parte narrativa, il sig. Diodato Baldassare ha subito lesioni fisiche che ne hanno determinato un danno biologico pari al 2%, con una I.t.t. di giorni venti, ed un i.t.p. di giorni quaranta;  
ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*, responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni tutti subiti dal sig. Baldassare Diodato n occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;  
in linea subordinata, ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*; responsabile ex art. 2043 c.c. dei danni tutti subiti dal motociclo di proprietà del sig. Baldassare Diodato in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;  
per l'effetto condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore*, quale proprietario del demanio stradale comunale, al risarcimento integrale dei danni subiti dal sig. Baldassare Diodato, e ciò nella misura di euro 4.853,13 di cui € 4800,00 per danno non patrimoniale ed euro 53,13 per danno patrimoniale, o nella diversa misura che risulterà dovuta in esito alla c.t.u. medico legale che sin d'ora si chiede, e su tutto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, e comunque sino alla somma di euro 5.000,00 pari alla competenza per valore del Giudice adito;  
condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco *pro tempore* al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.  
Ai sensi e per gli effetti del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che il

valore della presente azione è di euro 4.853,13.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in cancelleria: raccomandata a/r del 21 maggio 2011; documentazione medica; fatture e scontrino di spesa; ritrazioni fotografiche del tratto stradale in questione; raccomandata a/r del 17.11.2012.

In via istruttoria si chiede:

- l'ammissione della **produzione documentale** sopra indicata ed allegata al fascicolo di produzione;

- ammettersi **prova testimoniale** con il sig. *Andrea Coppola* residente in Alcamo nella via Como nr. 60 e con la sig.ra *Ingrao Maria Angela*, residente in Alcamo nella via Tre santi nr. 3 sui seguenti capitoli di prova:

1) "Vero è che il giorno 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, il sig. Baldassare Diodato viaggiava a bordo del motociclo di sua proprietà YAMAHA XMAX 250 cc. targato DM 31447, lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino";

2) "Vero è che giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino, l'odierno attore rovinava a terra con il proprio motociclo poiché finiva con la ruota dentro una buca del manto stradale presente in quel tratto";

3) "Vero è che la buca era priva di segnalazione";

4) "Vero è che il conducente il motociclo, Baldassare Diodato, procedeva a velocità moderata";

5) "Vero è che riconosco nelle fotografie allegate al fascicolo di produzione di parte attrice i luoghi di causa e la buca del manto stradale sulla quale finiva il motociclo di proprietà del sig. Diodato";

- Disporre consulenza medico legale d'ufficio sulla persona dell'attore, affinché il nominando c.t.u. esamini gli atti, la documentazione medica, visitato l'infortunato ed esperito ogni altro accertamento del caso: 1) descriva le lesioni riportate dalla parte lesa nel sinistro de quo, ne indichi le cause, i trattamenti praticati, la presumibile evoluzione e lo stato attuale delle medesime; 2) descriva tutti gli eventuali

precedenti morbosì interessanti la salute del periziando al momento dell'evento dannoso e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate; 3) determini la durata della inabilità temporanea, sia assoluta che parziale, indicandone le rispettive misure; 4) precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psico-fisica, indicando se lo stato del periziando sia suscettibile di miglioramento o di aggravamento; in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e, nel caso si ritenga necessario un nuovo esame, precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso; 5) nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere sulla capacità produttiva del periziando e li valuti percentualmente: a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo alla età del periziando stesso e alle sue condizioni psico-fisiche e attitudini professionali; 6) dica, inoltre, se in conseguenza delle lesioni e in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopra mortalità ed, eventualmente, in quale percentuale; 7) indichi, infine, l'ammontare delle spese mediche che fu necessario o opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali.

Con espressa riserva di indicare ulteriori testi da escutere alla prima udienza di comparizione e con salvezza di ogni altro diritto.

Alcamo, 11 febbraio 2012

avv. Gianluca Vivona



ALCA



**RELAZIONE DI NOTIFICA**

ALCAMO

Ad istanza come in atti io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio Unico di Notificazione presso il Tribunale di Trapani, sez. distaccata di Alcamo ho notificato e dato copia del superiore atto di citazione al **Comune di Alcamo** in persona del sig. sindaco quale legale rappresentante *pro-tempore* domiciliato per la carica in Alcamo (91011) presso la sede del Comune sita in Piazza Ciullo nr. 01, e ciò ad ogni effetto di legge a mani di

*Stella M. no Ripp. De  
Amico*

Nella qualita d'impiegato, vi addetto alla ricezione degli atti tale qualificatosi.

Alcamo, li..... *12/02/2013*

*Nicola Giacalone*  
MESSO DEL GIUDICE DI PACE  
ALCAMO

13

Proposta N° <u>01</u> /		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Prot.		il _____ Prot.N° _____
Data <u>3/4/2013</u>		L'impiegato responsabile _____

**Comune di Alcamo**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**  
**Copia Deliberazione della Giunta Municipale**

N° <u>77</u> del Reg.	<b>OGGETTO :</b>	Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo – udienza 08/04/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.
Data <u>04-04-2013</u>		
<b>Parte riservata alla Ragioneria</b>		<b>NOTE</b>
Bilancio _____	Ditt. P.M.	Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Cap. _____		

L'anno duemilatredecim il giorno Quattro del mese di Aprile alle ore 13.30 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

	PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) <b>Sindaco</b> Bonventre Sebastiano	X		X		
2) <b>Ass.V.Sind.</b> Paglino Giacomo	X		X		
3) <b>Assessore</b> Fundarò Massimo	X		X		
4) <b>Assessore</b> Abbinanti Gianluca	X		X		
5) <b>Assessore</b> Mirrione Ottilia	X		X		
6) <b>Assessore</b> Palmeri Elisa	X		X		
7) <b>Assessore</b> Settipani F.sca Ylenia	X		X		

Presiede il Sindaco Dott. **Sebastiano Bonventre**.

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Premesso:**

- che con prot. n.8547 del 13/02/2013 è pervenuto un atto di citazione contro questo Ente, relativo a risarcimento danni fisici richiesti dal Sig. Diodato Baldassare nato ad Alcamo il 11/02/1969 residente ad Alcamo via Sen. Francesco Parrino, 2 piano 3°;
- che l'udienza è prevista per il giorno 08/04/2013, dinanzi al Giudice di Pace di Alcamo;
- che le circostanze del sinistro, per il quale viene richiesto il risarcimento dei danni fisici, sono stati già espressi nella deliberazione di G.M. n° 82 del 18/04/2013.

**Ritenute** infondate le circostanze dei fatti esposti nella richiesta di risarcimento danni e nell'atto di citazione.

**Ritenuto** di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre, per i motivi espressi in narrativa, di resistere in giudizio davanti al Tribunale di Trapani Sez. distaccata di Alcamo, per la lite promossa dal Sig. Diodato Baldassare nato ad Alcamo il 11/02/1969 residente ad Alcamo via Sen. Francesco Parrino, 2 piano 3°.

**Ritenuto** doversi procedere alla nomina del legale che rappresenti e difenda questo Ente in ogni fase, stato e grado della lite, e che tale nomina potrà essere conferita all'Avv. Giovanna Mistretta conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;


- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed aggiunte;
- Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall'art. 1 comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000, espresso dai competenti Dirigenti di Settore, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sindaco Dott. Sebastiano Bonventre per i motivi espressi in narrativa, a resistere in giudizio nella lite intentata dal Sig. Diodato Baldassare nato ad Alcamo il 11/02/1969 residente ad Alcamo via Sen. Francesco Parrino, 2 piano 3°; dinanzi al Tribunale di Trapani Sezione distaccata di Alcamo, in ogni fase, stato e grado del giudizio;
- 2) di nominare legale del Comune di Alcamo l'Avv. Giovanna Mistretta, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato di legge, ivi compreso la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale e quant'altro utile per una valida difesa;

4) di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Proponente  
Responsabile del procedimento



## LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: **Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo – udienza 08/04/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

**Ritenuto** di dover procedere alla sua approvazione;

**Visti** i pareri resi ai sensi di legge;  
**Visto** (eventuali leggi di settore)  
**Visto** l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

## D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: **Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo – udienza 08/04/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.**

## Contestualmente

Ravvisata l'urgenza di provvedere;  
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;  
Con voti unanimi espressi palesemente;

## DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Lite Diodato Baldassare c/ Comune di Alcamo** – udienza 08/04/2013 davanti al Giudice di Pace di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio – Nomina legale Avv. Giovanna Mistretta.

**Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.**

I sottoscritti Dirigente del Settore Servizi Tecnici e dell'Avvocatura Comunale

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 27/03/2013

Avvocatura Comunale  
Avv. Giovanna Mistretta

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
Ing. Capo E.A. Parrino

Il sottoscritto Dirigente del Settore di Ragioneria.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, 02 aprile 2013

Il Dirigente di Settore  
IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Gabriella Verme)

Visto: L'Assessore al ramo

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to

GIACOMO PAGLINO

F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo  
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 7 APR 2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-04-2013

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

Dal Municipio \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
GENERALE  
(Dr. Cristofaro Ricupati )

14

AVVOCATO GIOVANNA MISTRETTA  
Comune di Alcamo, via T.nte Vito Manno, 5 SRU. F. sco Parrino n. 51  
Tel.: ~~0924507129~~ - FAX 0924507129  
Mobile: 329 7508530  
email: avvmistretta@gmail.com - PEC: giovanna.mistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

*[Handwritten signature]*

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

**Comparsa di Costituzione e Risposta**

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Sindaco dott. Sebastiano Bonventre, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Mistretta giusta procura rilasciata a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso l'avvocatura comunale, sita in Alcamo nella via Sen. F.sco Parrino, n. 51,

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 35/2005 si indicano, n. di fax, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giovanna Mistretta: **0924-507129** - C.F.:MSTGNN43A54D086R, PEC.: giovannamistretta@avvocatitrapani.legalmail.it

Nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Alcamo nomino a rappresentarmi e difendere in ogni fase, stato e grado del presente giudizio, l'avvocato Giovanna Mistretta, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre riconvenzionale, domanda incidentale, chiamata di terzo, motivi aggiunti, proporre appello, impugnare qualsiasi provvedimento ritenuto lesivo dei propri interessi, transigere e rinunciare, totalmente e/o parzialmente all'azione o agli atti del giudizio, promuovere procedimento esecutivo, atto di precetto, pignoramenti sia mobiliari che immobiliari Eleggo domicilio presso

- **convenuto** -

**CONTRO**

**DIODATO BALDASSARE**, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Vivona, e domiciliato in Alcamo presso il suo studio sito nel Viale Europa n. 215

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Sen. F. sco Parrino n. 51

Alcamo li 5/4/13...

- **attore** -

**FATTO**

Con atto di citazione notificato in data 12.02.2013, il sig. Diodato Baldassare ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo per sentirlo dichiarare responsabile delle lesioni fisiche subite a causa ed in occasione del sinistro, asseritamente, occorsogli in data 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, nella via Porta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino, mentre era alla guida del motociclo Yamaha targato DM31447. Più precisamente,

Il Sindaco  
(Sebastiano Bonventre)  
*[Handwritten signature]*

E' autentica  
avv. Giovanna Mistretta  
*[Handwritten signature]*

*l'incidente sarebbe avvenuto quando il sig. Diodato Baldassare conducendo il suddetto mezzo [...] giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino ... rovinava a terra a causa della disconnessione del manto stradale [...].*

Per le lesioni subite veniva trasportato presso il locale pronto soccorso, ove gli veniva diagnosticata frattura della clavicola sinistra e contusione al braccio.

L'attore sostiene di avere subito un danno biologico nella misura del 2% con una ITT di gg. 20 ed una ITP di giorni 40 e per l'effetto chiede contro questa convenuta Amministrazione il risarcimento nella misura di €.4.853,13 dei quali 4.800,00 per danni non patrimoniali ed €. 53,13 per danni patrimoniali fino alla concorrenza di €. 5.000,00.

La domanda attorea è da considerarsi destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e ciò in forza delle argomentazioni di seguito esposte

### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

**Preliminarmente**, è necessario ripercorrere la vicenda sotto il profilo processuale, in quanto dall'asserito evento dannoso sarebbero seguite due tipologie di danno: patrimoniale per i danni al motorino, e patrimoniali e non patrimoniali per i danni fisici.

Ed infatti, in data **13.02.2012** lo stesso attore notificava a questa Amministrazione atto di citazione, per il medesimo fatto storico, per i

danni subiti dal motorino. Procedimento recante il n. 340/2012 attualmente pendente dinanzi a questo Giudice di Pace nella persona dell'avv. Eleonora Granozzi, per il quale è fissata udienza alla data del 20.09.2013 per discussione. In tale procedimento sono già stati escussi i testi e l'attività istruttoria è stata completata. Tuttavia, al momento della notifica di tale atto di citazione egli era ben consapevole di avere subito anche danni fisici tant'è che il 04 agosto 2011 (prima di incardinare l'azione) l'attore che con A.R. del 24.05.2011 Ns prot. 27020 richiedeva entrambe le voci di danno, si sottopone a visita medico legale con la dott.ssa La Rosa consulente medico di parte di questa Amministrazione. In tale occasione la dott.ssa La Rosa informata dallo stesso attore che l'arto ferito era stato interessato, nel passato, da altro evento lesivo, lo invitava a sottoporsi ad ulteriori esami diagnostici per potere formulare un stima del danno attendibile.

Ed infatti, nelle note conclusive della stessa relazione la dott.ssa La Rosa così scrive: *“il sig. Diodato non ha effettuato esame RMN alla spalla sinistra anche se consigliatogli dal sanitario ortopedico del p.o. di Alcamo ..... il danno conseguenza al fatto contusivo .... Potrà essere valutato solo a seguito di esibizione di accertamento RMN probante....”*. Tale certificazione non è mai stata fatta pervenire all'odierna convenuta,

rendendo impossibile anche solo quantificare il danno fisico asseritamente subito.

**Oggi**, ad un anno esatto di distanza dalla notifica del primo atto di citazione, il sig. Diodato, notifica ulteriore atto di citazione (12.02.2013) con il quale chiede il risarcimento dei danni fisici per il medesimo fatto storico.

Appare evidente che tale, non corretto comportamento, indirizzato a promuovere separato giudizio per il medesimo fatto, costituisce grave lesione del principio generale di buona fede e correttezza nelle vicende inerenti i rapporti obbligatori, con l'abuso dello strumento processuale di tutela dei diritti. E, tale comportamento integra tutti i presupposti perché questo Giudice si pronuncerà per il **totale rigetto della domanda**.

**Posizione questa confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23726 del 2007**, laddove la Corte statuisce, in modo chiaro, che *“non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento....in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione ...si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede ..... sia con il principio costituzionale del giusto processo.....”*. Nel caso sottoposto al suo esame la Suprema Corte respinge tutte le richieste del creditore, il quale peraltro,

già in primo grado aveva subito la dichiarazione di nullità dei molteplici decreti ingiuntivi azionati contro la debitrice.

**Medesima posizione assume la Suprema Corte con la sentenza n. 28286 del 2011**, in cui applicando i principi tracciati dalla pronuncia emessa a Sezioni Unite, conferma l'inaammissibilità della parcellizzazione delle richieste di risarcimento danni materiali al mezzo e della richiesta di risarcimento danni fisici azionate con due distinti procedimenti. Nel caso di specie il danneggiato aveva richiesto dinnanzi al G.d.P. i danni materiali, e le proprie richieste erano state accolte. Poi, dinnanzi al Tribunale aveva richiesto i danni fisici e l'adito Tribunale, in applicazione di tali principi aveva dichiarato il rigetto della sua domanda. Pronuncia confermata dalla testè richiamata sentenza della Corte di Cassazione.

La vicenda si attaglia perfettamente al caso di specie e pertanto, si chiede a questo Giudice di Pace di volere rigettare la presente domanda di risarcimento dei danni fisici che, ben avrebbe potuto essere azionata, unitamente alla richiesta dei danni subiti dal motorino.

**In via meramente subordinata** e qualora questo giudicante non ritenesse di dovere aderire alla pronuncia della Corte di Cassazione sia quella n. 23726/2007 emessa a Sezioni Unite, sia quella n. 28286 del 2011, con conseguente rigetto della domanda avversaria, si chiede, al fine di evitare una duplicazione di giudicati con possibile contrasto, la riunione del

presente procedimento a quello incardinato in data 13.02.2012 e recante il n. 340/2012 pendente dinnanzi a questo Giudice per il quale è stata fissata udienza di discussione per la data del 20.09.2013.

Benchè le due cause si trovino in fasi processuali diverse, esse hanno ad oggetto l'accertamento del medesimo fatto, l'invocazione il medesimo titolo di responsabilità, lo stesso soggetto debitore e lo stesso soggetto creditore.

Per mero scrupolo difensivo e nell'eventualità in cui nessuna delle due superiori richieste venisse accolta, e nel merito della vicenda che ci occupa, si chiede il rigetto delle domande dell'attore per le seguenti ragioni.

Per come articolato nella comparsa di risposta nell'ambito del procedimento n. 340/2012 dalla visura effettuata al pubblico registro automobilistico (PRA), che il veicolo targato **DM31447** con cui l'odierno attore sarebbe incorso nell'incidente autonomo per cui è causa, al momento dell'accaduto (19.5.2011) era soggetto ad un provvedimento di fermo amministrativo, registrato il 28.4.2011, indi per cui allo stesso era inibita la circolazione sulle pubbliche vie.

Orbene, per il caso di specie è indubbio che trovi applicazione l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 1227 del c.c. in cui il fatto colposo e/o doloso (come sembrerebbe nella specie) del creditore o del danneggiato da solo

abbia concorso al verificarsi del danno; infatti, *nel nostro ordinamento esisterebbe un principio di autoresponsabilità segnatamente previsto dall'art. 1227 c.c., comma 1, oltre ad altre norme, che imporrebbe ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza* (cfr. Cass. civ. sez. un. 24406/2011).

Ma in capo al sig. Diodato Baldassare oltre a tali doveri di attenzione e diligenza, di cui meglio si dirà in appresso, incombevano (e ancor incombono) precisi obblighi di legge (cfr. art. 214 del C.d.S.) riguardante la circolazione su strada del suddetto motociclo, che a seguito del richiamato provvedimento di fermo amministrativo era (ed è) assolutamente vietata.

Dunque, l'aver egli stesso circolato con il motociclo di che trattasi, in spregio a detto divieto legale, recide ogni legame tra la *res* (strada pubblica comunale) in custodia a questo Ente e l'evento per cui esso è stato chiamato a rispondere dei danni al mezzo che sarebbero conseguiti..

Ancora in fatto, senza recesso alcuno da quanto preliminarmente contestato, appare comunque destituito di ogni fondamento che una così tenue "asperità" del manto stradale possa avere dato causa all'incidente in vicenda.

Ed invero, dal sopralluogo effettuato dal Tecnico comunale, Geom. M..A. De Blasi, in data 19.7.2011, è stato accertato che nel tratto di strada

considerato “...l’asfalto stradale presenta delle **microfratture longitudinali** [di tal guisa che] *non si rileva la presenza di buche pericolose per l’incolumità pubblica*” (cfr. relazione di sopralluogo, versata agli atti).

L’accertamento tecnico di cui sopra trova sostegno nel fatto che mai nessun altro utente della strada sia incorso nella “sfortuna” di finire vittima della mera asperità del manto stradale in questione.

Ciò posto in fatto, anche in diritto, dalla descrizione e dalle circostanze tutte in cui si è verificato l’incidente, le conseguenze non sembrano possano essere imputabili a questo ente e ciò in quanto insussistenti, nel caso di specie i requisiti prescritti dagli artt. 2051 e 2043 c.c..

Dapprima, si deve richiamare alla mente che costante e unanime giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in ordine ai danni subiti dall’utente in conseguenza della omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo in cui è inquadrabile la responsabilità della P.A. è da individuarsi nell’art. 2043 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi quindi inapplicabile la norma di cui all’art. 2051 c.c. attesa l’impossibilità di una concreta vigilanza su una *res* troppo ampiamente diffusa (in tal senso Cass. civ., sez. III, 15383/06; Trib. di Bari, sez. III, 407/07; G.d.P. sent. n. 785/09).

L'orientamento tradizionale è nel senso che i danni riportati dall'utente della strada a causa di insidia o trabocchetto sarebbero regolati dalla clausola generale della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. Pertanto, colui che intenda far valere la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione deve dimostrare il collegamento causale dell'evento dannoso con un'insidia o trabocchetto, vale a dire una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile per l'utente del bene demaniale. L'insidia o il trabocchetto (rispettivamente sintomi della imprevedibilità e invisibilità del pericolo), quindi, sono considerati non come semplici elementi sintomatici della colpa, ma elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione nella manutenzione delle strade. Il danneggiato, in tali casi, per far valere la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c., sarà tenuto a provare, secondo le regole generali, la colpa della stessa amministrazione nella cattiva custodia del bene demaniale: Cass. 20 novembre 2002 n. 16356. V. anche Cass. 22 aprile 1999 n. 3991;

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi applicabile l'art. 2051 c.c., è opportuno precisare che l'uso generale e diretto dei beni pubblici da parte dei terzi è certamente circostanza che può aver rilievo, anche notevole e molte volte decisiva, nella concreta ricostruzione del modo di

atteggiarsi della responsabilità della P.A. custode del bene, e ciò con riferimento a fatti concreti e **non come circostanza astrattamente e incondizionatamente idonea a produrre una generale responsabilità dell'ente pubblico**. Così, con riferimento all'art. 2051 c.c., la notevole estensione del bene e l'uso generalizzato di esso da parte di un numero indeterminato di persone costituiscono concrete peculiarità del fatto da tenere, caso per caso, nella debita considerazione, **soprattutto con riferimento alle dinamiche causali produttive del danno**.

Il nesso eziologico è uno degli elementi che deve essere provato sia ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. che ex art. 2051 c.c.; in tal senso la Suprema Corte afferma che: *"in tema di responsabilità da cose in custodia, la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2051 c.c., superabile solo con la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato, presuppone la dimostrazione della esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso, con la conseguenza che, anche in presenza di insidia o trabocchetto-concetti propri della diversa ipotesi dell'art. 2043 c.c., specie in materia di responsabilità della p.a.-la situazione di pericolo occulto richiede, per costituire fonte di responsabilità, l'accertamento dell'efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso..."*(Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6767).

Se dunque, ai fini della responsabilità in parola, è quindi onere dell'attore provare la sussistenza del nesso causale tra l'attività di custodia dell'ente e l'evento, altrettanto determinante, ai fini della sussistenza del nesso di causalità è il percorso logico che dalla condotta dell'attore si dipana sino a determinare in concreto la verifica dell'evento. In questo caso il nesso causale è utilmente richiamato per addebitare all'agente le conseguenze discendenti dalle proprie azioni. Infatti, a prescindere dal rapporto di custodia cui l'ente pubblico è tenuto, la partecipazione dell'attore alla produzione dell'evento lamentato è idoneo da solo ad interrompere un eventuale nesso tra la cosa ed il danno: **il nesso causale può essere quindi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento.**

A sostegno di tale conclusione bisogna evidenziare che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire, tenendo di vista la responsabilità derivante da cose in custodia, che esso costituisce la sola base portante sufficiente per imputare oggettivamente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., senza che assuma alcun rilievo la colpa del custode, dovendosi, ai fini della decretazione della responsabilità civile, aver riguardo al legame che unisce l'evento lesivo alla cosa che da luogo al pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2007, n. 7934).

Nel caso di specie, oltre all'esistenza del suddetto nesso eziologico devono altresì essere provati dagli attori i presupposti propri dell'insidia o trabocchetto.

In tal senso è opportuno precisare che *“ non ogni irregolarità del manto stradale costituisce insidia o trabocchetto, tale da configurare la responsabilità della P.A., ai sensi dell'art. 2043 c.c., se si verifichi un incidente, ma occorrono altresì l'oggettiva invisibilità e la soggettiva imprevedibilità del pericolo, da provare dal danneggiato nel giudizio di merito”* (cass. civ., sez. III, 17 marzo 1998, n. 2850).

La presenza di eventuali buche su strade (se di buche si tratta) non può, quindi costituire insidia stradale se, per le circostanze di luogo e di tempo in cui si verifichi il sinistro, queste siano concretamente visibili, prevedibili ed evitabili dall'utente che mantenga una prudente e diligente condotta.

Nel caso di specie, le circostanze tutte del sinistro, così come descritte dall'attore, non sono idonee ad integrare i presupposti ed i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza così come meglio sopra individuati. Va premesso in punto di diritto che per la costante giurisprudenza di legittimità si ha “pericolo occulto” allorché la situazione dei luoghi, valutata ex ante con prognosi postuma, sia: a) oggettivamente non visibile o percepibile, c.d. pericolosità oggettiva da intendersi come

potenziale idoneità dell'insidia ad arrecare un danno alle cose od alle persone; b) soggettivamente imprevedibile ed inevitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (ordinaria diligenza il cui obbligo di osservanza, è bene precisare, non è eluso dall'alterità della cosa fonte di danno).

Va inoltre evidenziato che il concetto di imprevedibilità non va inteso in senso assoluto ma va rapportato alla situazione specifica, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona.

Anche la più recente giurisprudenza nomofilattica (ex plurimis, Cass. civ. n. 15375/2011) ha confermato che quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso tra fatto ed evento dannoso.

Nel caso che ci occupa non si ravvisa il requisito della impercettibilità soggettiva ed inevitabilità del pericolo stesso, alla luce dei sopra enunciati principi giurisprudenziali. Bisogna infatti evidenziare che l'incidente è occorso in pieno giorno (ore 08.30 circa), con condizioni atmosferiche di piena visibilità.. Tale considerazione dà prova di una scarsa diligenza de

sig. Diodato Baldassare che avrebbe dovuto mantenere una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.

Tale considerazione rileva anche circa l'elemento soggettivo della "non prevedibilità" del pericolo; anche questo deve ritenersi, nel caso di specie, non sussistente.

Sulla scorta di tali elementi deve ritenersi che l'evento dannoso per cui è causa sia imputabile esclusivamente all'imprudenza del conducente del motociclo, posto che, da un lato, lo stato dei luoghi – pienamente percettibile – consentiva di rappresentarsi il pericolo insito nel percorrere il tratto di strada, essendo prevedibile l'eventuale pericolo.

Appare evidente, dalla argomentazioni sopra riportate, che il sinistro oggi lamentato non sia stato determinato da una situazione soggettivamente non prevedibile. Dovendo, dunque, ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente dell'attore il sinistro per cui è causa, non possono essere a questo Ente imputabili responsabilità di sorta.

Per quanto concerne la quantificazione del richiesto risarcimento dei danni fisici come supra accennato, il sig. Diodato è stato sottoposto a vista medico legale da parte della dott.ssa La Rosa, medico fiduciario di questa amministrazione, la quale pur stimando il danno in misura pari al 6/7% rappresenta che il danno effettivamente subito dal sig. Diodato potrà essere valutato solo all'esito di esibizione di RMN al fine di potere



discriminare i postumi residui causati da precedente evento lesivo (per come dallo stesso dichiarato) e quanto sia invece imputabile all'evento lesivo che oggi ci occupa.

Ad onor del vero lo stesso attore, nell'atto di citazione, conferma che nel caso di specie si tratterebbe solo di un aggravamento di patologia preesistente e limita le proprie richieste alla misura del 2% di danno biologico, giorni 20 di I.T.T. e gg. 40 di I.T.P.. Alla luce di tali indicazioni la somma richiesta di €. 4.800,00 appare francamente eccessiva.

Per quanto sopra esposto

**VOGLIA L'ILL.MO Giudice di Pace**

**Preliminarmente** e per le ragioni dettagliatamente articolate nella parte narrativa rigettare la domanda;

in subordine disporre la riunione del procedimento n. 340/2013 al precedente procedimento incardinato in data 13/02/2012 recante il numero 340/2012 in atto pendente dinnanzi a questo Giudice di Pace e per il quale è fissata udienza di discussione per la data del 20.09.2013;

**Nel merito:**

- ritenere e dichiarare che il sig. Diodato Baldassare aveva *ex lege* inibito l'uso del mezzo, giusta provvedimento di fermo amministrativo emesso dalla Serit Sicilia s.p.a;

conseguentemente:

- ritenere e dichiarare che l'attore non aveva e non ha titolo per richiedere risarcimento danno alcuno discendendo le conseguenze del sinistro dalla propria condotta *contra legem*;

in ogni caso:


- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere in toto, di contro, l'imputabilità dell'evento, ex art. 1227 c.c. in capo all'attore e/o in subordine in concorso;

per l'effetto:

- ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore ;
- vinte le spese;
- in via, ulteriormente subordinata ritenere e dichiarare eccessiva la richiesta economica di risarcimento del danno e ridurla a prudente apprezzamento del Giudice con compensazione delle spese legali.

Alcamo, li 05.04.2013

(avvocato Giovanna Mistretta)



8 APR 2013

45

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI  
ALCAMO**

**GIUDICE: AVV.E.GRANOZZI**

**Causa civile promossa da DIODATO BALDASSARE  
Contro  
COMUNE DI ALCAMO.**

**Oggetto: CAUSA CIVILE n°. R.G. 340/12  
C.T.U.: Dott. Rocco Massimo Catania**

In data odierna, 22 Ottobre2013, alle ore 18.20, si presentato presso il mio ambulatorio sito in Via Vespri n.°247, Valderice (TP), il sig.**DIODATO BALDASSARE**, per essere sottoposto a visita medico-legale su incarico conferitomi dall'III.mo Giudice Avv.E.GRANOZZI, allo scopo di rispondere ai seguenti quesiti:

- Esaminati gli atti e la documentazione prodotta, espletate tutte le indagini del caso, compiuti tutti gli accertamenti ed esami che riterrà opportuni, dica il CTU quali lesioni abbia riportato il sig. **DIODATO BALDASSARE** nel sinistro per cui è causa, determinandone la natura e l'entità con riferimento allo stato di salute anteriore.
- Accerti se sia derivata Invalidità Temporanea Totale e e/o parziale, indicandone, in ipotesi affermativa, la durata e ciò sia in relazione all'integrità psico-fisica(c.d.danno biologico), sia alla capacità di lavoro e di guadagno in relazione specificatamente all'attività lavorativa risultante agli atti o dichiarata
- Determini se siano derivati postumi invalidanti permanenti indicandone, in caso affermativo, l'incidenza percentuale sia sull'integrità psico-fisica (c.d.danno biologico), sia alla capacità di lavoro e di guadagno in relazione specificatamente all'attività lavorativa risultante agli atti o dichiarata
- Determini l'ammontare delle spese mediche rese necessarie e se vi sia necessità e/o probabilità di trattamenti sanitari futuri specificandone, in caso affermativo, la natura e le possibili conseguenze.
- Fornisca ogni altro elemento utile alla liquidazione dei danni

**DATI PERSONALI:** **DIODATO BALDASSARE**, nato ad Alcamo l'11/02/1969 ed ivi residente in Via Francesco Parrino Pio XII n.°2, identificato a mezzo C.I. n°AO 4135015. Attività lavorativa: Pizzaiolo.

**DINAMICA DEL SINISTRO:** in data 19/05/2011 mentre si trovava ad Alcamo, alla guida del motociclo YAMAHA XMAX tgt.DM 31447, lungo Via Porta Palermo con direzione di marcia verso Piazza Bagolino, giunto nei pressi della curva che

porta all'intersezione tra Corso VI Aprile, Via Florio e Piazza Bagolino, a causa di una buca e di una disconnessione del manto stradale non segnalata, perdeva il controllo del mezzo e cadeva rovinosamente al suolo procurandosi le lesioni oggetto di codesta consulenza medico-legale.

#### **DOCUMENTAZIONE SANITARIA ESAMINATA:**

- ✓ Verbale di Pronto Soccorso relativo all'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alcamo prot.n.°6115 del 19/05/11 con Prognosi di gg.10 (dieci) s.c.
- ✓ Referto Rx Clavicola sinistra ed Emicostato sinistro effettuate il 19/05/11 su richiesta del PS
- ✓ Relazione di Consulenza Ortopedica effettuata il 19/05/11 su richiesta del PS
- ✓ Certificato del Curante Dott.D.Lo Giudice del 30/05/11 con Prognosi di gg.12(dodici) sino al 10/06/11
- ✓ Relazione di Consulenza Ortopedica effettuata il 10/06/11
- ✓ Certificato del Curante del 15/06/11 con Prognosi di gg.5(cinque) sino al 19/06/11
- ✓ Relazione di visita Ortopedica di controllo effettuata l'8/07/11 presso l'ambulatorio di Ortopedia del P.O.di Alcamo
- ✓ Relazione di visite Medico-Legali effettuate nelle date 11/07 e 4/08/11 dalla Dott.ssa G.La Rosa CTP del Resistente Comune di Alcamo

**SINTESI ANAMNESTICA:** Anamnesi Patologica remota: C.E.I. Nega antecedenti infortunistici degni di nota fatta eccezione per Trauma Cranico nonché amputazione del II e III dito Piede sinistro Operati con Plastica di Ricostruzione ed Innesti Muscolari. Nega traumi alla Spalla sinistra in data antecedente al sinistro de quo. In seguito al sinistro occorsogli in data 19/05/11 il Periziato, che indossava regolamentare casco protettivo;avvertiva impotenza funzionale alla spalla destra. Si recava pertanto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Alcamo dove i Sanitari, sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali (*Rx Spalla sinistra:Assenza di lesioni traumatiche di recente insorgenza; Esiti di frattura scomposta Clavicola sinistra + Consulenza Ortopedica: Valida Contusione Spalla sinistra frattura*

scomposta 1/3 medio clavicola sinistra di vecchia data?...), ponevano Diagnosi di: “Valida Contusione Spalla sinistra”, formulavano Prognosi di gg.30(trenta) s.c. quindi lo dimettevano con Prescrizione di: *Braccio al collo; Terapia medica; Riposo per gg.10(dieci)*. In data 30/05/11 il Curante certificava gg.12 di riposo e Cure sino al 10/06/11. In data 10/06/11 visita ortopedica di controllo (*Contusione spalla sinistra; Terapia medica; RMN Spalla sinistra; riposo funzionale per 5 gg*). In data 15/06/11 il Curante certificava Riposo e Cure sino al 19/06/11. In data 8/07/11 visita Ortopedica di controllo (*Contusione Spalla sinistra[Impingement Syndrome]; riferisce dolore con limitazione funzionale, Clinicamente Guarito con Postumi*). Nelle date 11/07 e 4/08/11 veniva sottoposto a visite medico-legali da parte della Dott.ssa G.La Rosa, CTP del Comune di Alcamo ( *non sussistono postumi riferibili al trauma contusivo della spalla sinistra; ITT:20 gg; ITP:10 gg al 50%; spese mediche ove dimostrate*).

**SINTOMATOLOGIA SOGGETTIVA:** in esito al sinistro per cui è causa riferisce essergli residuati perdita di funzionalità alla spalla sinistra ai movimenti di elevazione con riacutizzazioni ad andamento meteoropatico, diminuzione della forza, tensione muscolare irradiata al collo. Riferisce sintomatologia ansioso-irritativa a causa della limitazione funzionale. Riferisce di aver perso il lavoro perché licenziato in esito al trauma del 19/05/11.

**ESAME OBIETTIVO GENERALE:** normotipo in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione; normopeso; cute e mucose visibili di colorito roseo, normoirrorate; pupille isocicliche, isocoriche, normoreagenti alla luce ed all’accomodazione; sistema linfoghiandolare superficiale clinicamente indenne; masse muscolari normotonico-trofiche. Si tralascia l’esame degli organi e apparati interni non direttamente interessati dal trauma perché ininfluente ai fini di codesta consulenza.

**ESAME OBIETTIVO LOCALE SPALLA SINISTRA:** Arto normoatteggiato. Rumori di scrosci articolare alla mobilizzazione della spalla. Oscillamento sincrono al controlaterale durante la deambulazione; deformità del normale profilo anatomico

della clavicola al terzo medio; ipotonomiotrofia del m. deltoide; non dolenzia alla palpazione; limitazione funzionale per ca.1/4 dei movimenti d'elevazione (v.n.180°), abduzione (v.n.90°), intrarotazione (v.n.60°), extrarotazione (v.n.30°). Test di Apley +- in rotazione esterna-abduzione e rotazione interna- intrarotazione. Il periziando nello svestirsi per prepararsi alla visita attua movimenti di compenso a causa della limitazione funzionale della spalla stessa.

**NESSO DI CAUSALITA'**: tra evento patito e lesioni riportate appare sicuramente confermato dall'esame della documentazione sanitaria che permette di soddisfare tutti i criteri medico-legali impiegati al riguardo.

Quello **cronologico** per l'immediatezza dell'intervento sanitario avvenuto subito dopo l'evento traumatico.

Quello di **esclusione di altra causa** per la chiara natura traumatica della lesione.

Quello **topografico** per la sede in cui si è determinato il trauma in armonia con la dinamica degli eventi.

Quello di **continuità sintomatologica**, come dimostrato dall'esame della documentazione sanitaria che ci ha permesso di seguire l'iter evolutivo delle lesioni fino al determinismo degli attuali reliquati funzionali.

Infine quello della **efficienza lesiva** per la capacità dell'intervento a realizzare il trauma e le conseguenti lesioni.

**Valutazione proposta dalla Parte Attrice: I.T.T.: gg 20(venti); I.T.P.:gg.40(quaranta); Danno Biologico: 2%(duepercento).**

**Valutazione proposta dal CTP del Resistente Comune di Alcamo: I.T.T. 20(venti); I.T.P. gg.10(dieci) indennizzabili al 50%; Danno Biologico: 0%(zeropercento).**

**CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI**: Sulla base delle indagini svolte e dai dati anamnestici e clinici raccolti mi è possibile assolvere il mandato affidatomi e rispondere su base motivata ai quesiti postimi **dall'Ill.mo sig. Giudice Avv. E.Granozzi**: il sig. **DIODATO BALDASSARE**, in seguito ad **incidente stradale** riportava:**"Esiti Dolorosi di Valido Trauma contusivo Spalla**

**sinistra documentata con modesta disfunzionalità articolare in soggetto con Progressiva Frattura al 1/3 medio Clavicola evoluta in Pseudoartrosi".** Tali lesioni furono prodotte con i mezzi e le modalità di cui agli atti e cioè provocati da traumatismi diretti a seguito di evento infortunistico stradale. Il rapporto di causalità, come prima specificato, appare confermato esclusivamente per quanto attiene alle cennate patologie.

**L'invalidità temporanea totale** è stata di **gg.dieci**, come si evince dal referto del Pronto Soccorso, periodo nel quale il Periziato è stato limitato nella propria autonomia ed è dovuto ricorrere all'ausilio dei familiari per il soddisfacimento delle più elementari necessità della vita quotidiana.

**L'invalidità temporanea parziale** è stata di **gg.venti, indennizzabili al 50%**, periodo nel quale si è sottoposto a visite specialistiche, terapie mediche, come da allegata documentazione sanitaria.

Da quanto sopra, considerato che la **"Cicatrice da Ferita lacero-contusa avambraccio destro esitata in Pregiudizio Estetico Complessivo di Grado Lieve inquadrabile nella I^Classe di valutazione"** corrisponde ad una percentuale del  $\leq 5\%$ , si può stabilire quanto segue:

**I.T.T.: gg. 10(dieci)**

**I.T.P.: gg. 20 (venti), indennizzabili al 50%**

**Danno Biologico: 1% (unopercento)**

**Congruità delle spese mediche e necessità delle spese future:** Si da atto della presenza alle Operazioni Peritali della Dott.ssa G.La Rosa CTP del Comune di Alcamo. In accordo con la medesima Dott.ssa durante le Operazioni Peritali si è preso visione di Esame Rx Emitorace sin+ Clavicola sinistra + Spalla sinistra effettuate sul Periziato in data 19/05/11 presso il PS dell'Ospedale di Alcamo: **Dall'esame delle Rx-grafie si obiettivano caratteristiche anatomopografiche riferibili a Frattura evoluta, già all'epoca dell'accesso al PS di Alcamo del 19/05/11 in Pseudoartrosi e quindi non recente.** Le spese sanitarie vanno

riconosciute relativamente ai periodi d'invalidità concessi e così di seguito specificate:

Scontrino Fiscale Farmacia Dott.S. Asta del 10/06/11	Farmaci	€ 10,80
Scontrino Fiscale Farmacia Dott.S. Asta del 24/06/11	Farmaci	€ 6,03
*Fattura n.°12 del 31/01/12	X Certificazione Curante	€ 30,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 46,83</b>

Lo Scrivente CTU si rimette al Sig.Giudice per quanto attiene il Riconoscimento della Fattura n.°12 del 31/01/12 emessa dal Curante Dott.D.Lo Giudice relativa a Certificazione Medica non meglio specificata

In fede

Il Consulente Tecnico D'Ufficio

Dott. Rocco Massimo Catania

Dott. Massimo Rocco CATANIA

Cod. FISC. AMO - 300108858F

Divisione Ortopedia e Traumatologia

16



**Dott. Giacomina La Rosa**  
*Medico Legale*  
Via A. Diaz n° 59 - **MARSALA**

**CITTA' DI ALCAMO**  
POSTA IN ARRIVO - 3 FEB. 2014  
Prot. n. 5850 del \_\_\_\_\_  
Assegnata al Settore \_\_\_\_\_  
Il \_\_\_\_\_ - 3 FEB. 2014 Il Segretario Generale

*cp - Baldassare*

**Parere sulla relazione di consulenza tecnica medico legale di ufficio redatta dal**  
**Dott. Rocco Massimo Catania, CTU del Giudice del Tribunale di Trapani,**  
**sulla persona**  
**di**  
**Diodato Baldassare**

**Diodato Baldassare / COMUNE DI ALCAMO**

Proc. N° 340/12 R.G.



17

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI  
ALCAMO**

**GIUDICE: AVV.E.GRANOZZI**

**Causa civile promossa da DIODATO BALDASSARE**

**Contro**

**COMUNE DI ALCAMO**

**Risposta alle controdeduzioni**

**Oggetto: CAUSA CIVILE n°. R.G. 340/12  
C.T.U.: Dott. Rocco Massimo Catania**

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
Deposito in cancelleria 21 FEB 2014  
Ogg.

A handwritten signature in black ink is written over a faint circular stamp. The signature appears to be 'R.' or similar. The stamp is mostly illegible but seems to contain some text around the perimeter.

Con risposta alle Osservazioni proposte dell'Avv.G.Vivona in data 23/01/2014, si obietiva quanto segue:

come riportato dall'Avv.Vivona nelle Osservazioni critiche, nella relazione della Dott.ssa La Rosa, CTP del Comune di Alcamo, la stessa così scriveva: **(data 11/07/2011) il Periziato(ndr) non ha effettuato esame RMN spalla sinistra, anche se consigliatogli dal sanitario ortopedico del P.O di Alcamo in data 10/06/11 al fine di obiettivare l'eventuale interessamento della cuffia dei rotatori. Da quanto sopra premesso deriva che, ove successivamente dovesse essere inequivocabilmente accertato che il sig .Diodato, in occasione del sinistro di che trattasi, riportava anche la frattura scomposta della clavicola sinistra, il risarcimento del danno sarebbe da valutare nel seguente modo:**

- Danno Biologico 6-7%; danno morale** da valutare equitativamente;
- **danno futuro** per la terapia chirurgica riparatrice della cuffia dei rotatori..;
- **Periodo d'Inabilità totale ed il Danno emergente**, relativi al futuro ed inevitabile intervento chirurgico riparatore così suddivisi

1. ITT=60 giorni

2. ITP= 90 giorni

Danno emergente

**NB: il danno conseguenza al fatto contusivo (relativamente ad eventuale interessamento della cuffia dei rotatori anche in assenza di produzione di frattura in data 19/05/11) potrà essere valutato solo a seguito di esibizione di accertamento RMN probante..**

Lo scrivente CTU afferma quanto segue: La valutazione medico-legale è obbligatoriamente da effettuare **a seguito dell'effettuazione dell'esame clinico**, peraltro ampiamente esplicitato nella Relazione Medico-Legale già inviata per tempo alle Parti, e della **disamina di accertamenti strumentali presenti nei fascicoli di parte.**

**Il CTU, infatti, non può richiedere alcun esame peraltro con carattere di manifesta invasività come la Risonanza, etc.**

Inoltre, poiché le mie conoscenze professionali sono di pertinenza Ortopedica, mi sia consentito affermare: **Nessuno specialista Ortopedico potrà mai affermare che in seguito ad un trauma contusivo si produca, con modalità certamente consequenziali, una Lesione della Cuffia dei mm.Rotatori.**

E ove questa Diagnosi venisse posta, la opportuna stadiazione non necessariamente comporta l'obbligatorietà di porre **Indicazione Chirurgica.**

A maggior ragione non avrei potuto neanche considerarla come **concausa di lesione** stante il fatto che il Periziato addirittura negava qualsivoglia trauma occorsogli alla spalla sinistra, e solamente **dall'esame delle Rx-grafie si obiettivano caratteristiche anatomotopografiche riferibili a Frattura evoluta in Pseudoartrosi già all'epoca dell'accesso al PS del 19/05/11**(come già riportato nella relazione Medico-Legale). Non sarebbero stati soddisfatti quindi i criteri medico legali impiegati al riguardo:

- a) **Cronologico**
- b) **Di esclusione di altra causa**
- c) **Topografico**
- d) **Continuità sintomatologica**
- e) **Efficienza lesiva**

Pertanto, alla luce di quanto superiormente esplicitato si riaffermano le valutazioni certificate nella Relazione Medico-Legale.

In fede

Il Consulente Tecnico D'Ufficio

Dott. Rocco Massimo Catania

Dott. Massimo Rocco CATANIA  
Cod. FISC. 0014084088E  
Divisione Ortopedia e Traumatologia

Avv. Gianluca Vivona  
Viale Europa nr. 215  
91011 Alcamo  
Tel. 0924.200454  
Fax. 0924.200454  
Mail [gianluca.vivona@gmail.com](mailto:gianluca.vivona@gmail.com)  
Pec: [gianluca.vivona@pec.it](mailto:gianluca.vivona@pec.it)  
P.iva 02209190814

SCANDIO

GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
COMPARSA CONCLUSIONALE

Per il sig. Diodato Baldassare rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Vivona;

*attore*

**CONTRO**

Il Comune di Alcamo in persona del sig. sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Mistretta;

*convenuto*

Nel procedimento iscritto al numero 340/2012 (cui è stato riunito il procedimento portante il numero 340/2013 pendente tra le stesse parti). UDIENZA DISCUSSIONE: 02.05.2014

\*\*\* \*\*

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Diodato evocava in giudizio il Comune di Alcamo al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di sua proprietà il giorno 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa. In tale data l'attore viaggiava a velocità moderata bordo del motociclo di sua proprietà YAMAHA XMAX 250 cc. targato DM 31447, lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino. Giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino, l'odierno attore rovinava a terra a causa della disconnessione del manto stradale e di una buca del manto stradale; accadeva infatti che la ruota anteriore del mezzo condotto dal sig. Diodato finiva dentro una buca del manto stradale particolarmente insidiosa, poiché non visibile né opportunamente segnalata.

A causa della rovinosa caduta, il mezzo di proprietà dell'odierno attore, subiva danni così come il conducente riportava lesioni fisiche.

Costituito in mora il comune di Alcamo (racc. a/r del 21.05.2011) il sig.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
Depositato in cancelleria  
9 APR 2014  
[Signature]

Diodato non avendo avuto riscontro alcuno citava in giudizio il Comune di Alcamo.

Ad avvenuta guarigione delle lesioni fisiche subite, il sig. Diodato notificava ulteriore atto di citazione avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per le lesioni fisiche subite nel sinistro sopra indicato. Il procedimento portante il nr. 340/13 veniva alla prima udienza, su concorde richiesta delle parti, riunito con quello portante il nr. 340/12.

Il Comune di Alcamo ha contestato la domanda attorea sostenendo:

- come sul motociclo attoreo era stato iscritto un provvedimento di fermo amministrativo; ciò che, secondo la tesi del convenuto, dovesse escludere il diritto al risarcimento del danno;
- che le disconnessioni del manto stradale erano quasi impercettibili tanto che *"nessun altro utente della strada sia incorso nella sfortuna di finire vittima della mera asperità del manto stradale in questione"*.

La causa veniva istruita con l'esame dei testimoni indicati da parte attrice e con la consulenza tecnica medico legale d'ufficio sulla persona dell'attore per la valutazione dei danni fisici.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Il fatto storico come descritto in citazione ha trovato puntuale riscontro durante l'istruzione probatoria. I testi escussi hanno, infatti, confermato i fatti così come si sono svolti.

E così, il teste *Ingrao Maria Angela* confermava che il giorno 19 maggio 2011, alle ore 08.30 circa, il sig. Baldassare Diodato viaggiava a bordo del motociclo di sua proprietà YAMAHA XMAX 250 lungo la via P.ta Palermo con direzione verso Piazza Bagolino; che giunto nei pressi della curva che porta all'intersezione stradale tra Corso VI Aprile, via Florio e Piazza Bagolino, il medesimo rovinava a terra con il proprio motociclo poiché finiva con la ruota dentro una buca del manto stradale presente in quel tratto; che la buca era priva di segnalazione; che il conducente il motociclo, Baldassare Diodato, procedeva a velocità moderata. Precisava, poi, il teste di avere assistito all'evento e di avere

*"proprio visto la ruota anteriore del motociclo entrare dentro la spaccatura dell'asfalto e cadere al suolo".* Anche il teste, sig. Coppola Andrea, confermava l'accaduto, precisando che si trovava a bordo della sua auto mentre procedeva nella stessa via ma in senso opposto rispetto al motociclo.

Entrambi i testi riconoscevano i luoghi di causa nelle ritrazioni fotografiche allegate al fascicolo di produzione.

E' stata provata, pertanto, la verifica del fatto storico da cui discendono in diritto le seguenti considerazioni.

Nell'instaurare il presente procedimento, parte attrice invocava la tutela prevista dall'art. 2051 c.c. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato), fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante) bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla

sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19.2.2008 n. 4279; Cass.19.5.2011 n. 1106; v. anche Cass. 11.3.2011 n. 5910).

Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi comprese le strade, va ribadito che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze (si veda da ultimo, Cassazione civ. Sez. III, Sent., 18-02-2014, n. 3793). Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi impreveduta, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (Cass. 13.3.2013 n. 6306; Cass. 5.2.2013 n. 2660; Cass. 18.10.2011 n. 2108; Cass. 25.5.2010 n. 12695; Cass.7.4.2010 n. 8229).

Al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità il Comune convenuto ha eccepito che il motociclo condotto dall'attore non potesse circolare perché oggetto di un provvedimento di fermo amministrativo.

Tale fermo, stando a quanto emerso successivamente, è stato iscritto qualche giorno prima dell'evento in maniera **illegittima**. Ciò sia perché la comunicazione è stata fatta in violazione delle norme che regolano il procedimento di notificazione; sia perché l'attore non ne è mai venuto a conoscenza; sia perché, non poteva essere iscritto il fermo per carenza degli atti impositivi presupposti. È così, venuto a conoscenza di tali fatti, il sig. Diodato ha proposto altro giudizio, instaurato ex artt. 615 e 617 c.p.c. a seguito del quale - con **sentenza nr. 336/2013** il Giudice di Pace di Alcamo ha annullato le cartelle preupposto del fermo

amministrativo (cfr. sentenza allegata in copia) e la Riscossione Sicilia SpA ha proceduto a revocare il fermo.

Ma a prescindere da tale, troncante, considerazione deve eccepirsi come l'esistenza di un provvedimento di fermo amministrativo non si attegga come fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità; e non si attegga a fattore in presenza del quale può escluso il risarcimento. E così, per analogia, si può fare riferimento al caso, frequente, del veicolo danneggiato in seguito ad incidente stradale e non assicurato; è noto che la assicurazione per la r.c.t. è obbligatoria e che è vietato circolare con un mezzo non coperto da valida garanzia assicurativa; è pacifico però che, ove ciò avvenga, ed ove il veicolo non assicurato venga danneggiato da altro soggetto, ha ugualmente diritto al risarcimento. Del resto la esistenza del fermo o la scopertura assicurativa non escludono la responsabilità del custode. La tesi del convenuto è infondata e la sua conseguenza avrebbe conseguenze illogiche, paradossali e contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento.

Dal fatto come sopra descritto sono conseguiti danni e al motociclo di proprietà dell'attore e alla sua persona.

Per ciò che attiene ai danni al motociclo attoreo, questi stati provati dalla produzione in giudizio dei preventivi di riparazione poi asseverati dai loro autori, Tartamella e Pipitone (sentiti all'udienza del 6.2.2013).

I danni sono stati provati nella misura:

di euro 98,17 per pezzi di ricambio iva compresa (cfr. preventivo Tartamella Salvatore);

di euro 100,00 per manodopera (cfr. preventivo di Tartamella Antonio);

di euro 500,00 per manodopera carrozzeria (cfr. preventivo di Pipitone Paolo) oltre iva, per un totale di euro 610,00.

Quanto all'iva, occorre ricordare come la III sezione civile della Corte di Cassazione ha recentemente ribadito (sentenza 10 giugno 2013, n. 14535) che l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche se c'è solo un

preventivo, perchè "il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali". Con tale sentenza i Giudici di Piazza Cavour non fanno altro che confermare quanto precedentemente espresso nelle sentenze nn. 10023 del 1997 e 1688 del 2010.

Il danno subito dal motociclo di proprietà dell'attore ammontano allora ad euro 808,17; su tale somma dovranno essere riconosciuti gli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro al soddisfo.

Dovrà poi formare oggetto di risarcimento il danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo.

Con riferimento al cosiddetto **danno da fermo tecnico** subito dal proprietario del veicolo danneggiato a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo o motociclo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo ( Cass. 9 novembre 2006, n. 23916). Rispetto a tale ultima voce di danno l'indirizzo tradizionale della giurisprudenza ha formulato una presunzione costante di deterioramento a carico del veicolo incidentato, nel senso che la svalutazione commerciale di un veicolo danneggiato in dipendenza di un sinistro stradale viene considerata come un danno in re ipsa. La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che la liquidazione del danno da deterioramento, subito da un veicolo coinvolto in un incidente stradale, può prescindere anche da una prova specifica, perché, la dimostrazione del diminuito valore commerciale del veicolo stesso, nonostante la riparazione, trova il suo

fondamento nell'*id quod plerumque accidit* (Cass. 5 maggio 1975 n. 1737).

Per ciò che attiene, invece, al danno fisico occorre fare riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio.

Il tecnico incaricato, dopo avere confermato l'esistenza del nesso di causalità tra evento patito e lesioni riportate che "*appare sicuramente confermato dall'esame della documentazione sanitaria che permette di soddisfare tutti i criteri medico-legali impiegati al riguardo*", conclude che il danneggiato riferendo di una I.T.T.: gg. 10(dicci); di una I.T.P.: gg. 20 (venti), indennizzabili al 50%; di un danno biologico del 1%.

Considerato che, al momento del sinistro, il danneggiato aveva 42 anni compiuti e facendo riferimento ai criteri di calcolo del danno biologico stabiliti dall'art. 5 L.57/2001 e dal D.M. Sviluppo Economico 12/06/2007 e succ. mod. ed integrazioni, il danno subito dal sig. Diodato è pari ad euro 1.589,24. Affinchè però il ristoro sia integrale, occorre personalizzare il danno così risultante dall'applicazione delle tabelle di talchè il risarcimento del danno tenga conto di tutte le variabili che caratterizzano il caso concreto. Nella fattispecie in esame, tenuto conto del tipo di lesioni subite e delle loro conseguenze, della durata dell'infermità e delle sofferenze connesse a trattamenti riabilitativi, pare equo riconoscere a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di € 2.100,00.

Parimenti dovrà formare oggetto di risarcimento il danno non patrimoniale, e con ciò facendosi riferimento alle spese mediche affrontate per la cure delle lesioni, spese ammontanti ad € 53,13.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si insiste nell'accoglimento delle domande svolte con gli atti introduttivi e per il riconoscimento in favore dell'attore:

- della somma di euro **808,17** quale danno subito dal motociclo di proprietà dell'attore;
- della somma di euro **300,00** a titolo di danno da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo;

- della somma di euro 2.100,00 per danno non patrimoniale;
- della somma di euro 53,13 per danno patrimoniale.

Per un totale di euro 3.261,30. Il tutto oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno dal dì dell'evento al soddisfo.

Si insiste, poi, nella condanna del convenuto Comune di Alcamo alla refusione delle spese - anche di ctu- e competenze professionali ex d.m. 55/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2/4/2014 come da nota spese allegata.

Alcamo, 07.04.2014

avv. Gianluca Vivona  


19

**GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**

**COMPARSA CONCLUSIONALE**

ORIGINALE

*(proc. n. 340/12 riunito al 340/2013 – G.d.P. avv. E. Granozzi – ud. 02.05.2014)*

Per il **COMUNE DI ALCAMO**, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna  
Mistretta - convenuto -

**C O N T R O**

**IL SIG. DIODATO BADASSARE**, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Vivona  
-attore-

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con la presente memoria nel reiterare e confermare tutte le ragioni ed eccezioni articolate e dedotte nelle comparse di costituzione e risposta di entrambi i procedimenti (340/2012 e 340/2013) che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte si precisa e rileva ulteriormente quanto segue:

\*\*\*\*\*

**Con atto di citazione notificato il 13.02.2012 (proc. n. 340/2012)** il sig. Diodato Baldassare ha convenuto in giudizio il Comune di Alcamo assumendo che in data 19.05.2011 alle ore 8.30 circa, mentre era alla guida del motociclo Yamaha targato DM31447, nella via Porta Palermo nei pressi della curva che porta all'intersezione tra Corso VI Aprile - via Florio – piazza Bagolino *“rovinava a terra a causa della disconnessione del manto stradale”*. Per tale ragione richiedeva il risarcimento del danno materiale subito dal veicolo e quantificato in €. 698,17. Si costituiva il convenuto Comune facendo preliminarmente rilevare che il veicolo in questione al momento dell'accaduto **“era inibito alla circolazione”** in quanto oggetto di un provvedimento di fermo amministrativo. Per tale ragioni si riteneva necessario

applicarsi il 1° comma dell'art. 1227 c.c. in quanto il fatto colposo e/o doloso del danneggiato aveva senz'altro concorso al verificarsi del danno. Si eccepiva, inoltre e nel merito che la disconnessione del manto stradale, altro non fossero che "**microfratture longitudinali**" (per come relazionato dal tecnico comunale che aveva effettuato il sopralluogo) "*...non pericolose per l'incolumità pubblica*". A tacer d'altro, le circostanze di tempo e di luogo (piena visibilità) essendo l'occorso avvenuto in pieno giorno, in tratto che consentiva avvistamento per tempo, prossimità ad un quadrivio, lasciavano desumere che l'evento fosse imputabile più alla mancata diligenza nella guida piuttosto che ad omessa custodia da parte dell'Ente.

Si rilevava, infine, la vetustà del veicolo, che in ipotesi di totale o parziale attribuzione dell'evento al Convenuto Comune deve, inevitabilmente, portare ad una riduzione del valore richiesto per la riparazione in virtù dell'usura dello stesso.

Mentre il procedimento era ancora in corso, **in data 12.02.2013, il sig. Diodato notificava nuovo ed ulteriore atto di citazione (proc. n. 340/2013)** al Comune di Alcamo, richiedendo stavolta, per i medesimi fatti e portando a supporto i medesimi mezzi istruttori, il risarcimento dei danni fisici asseritamente subiti nel medesimo occorso.

Si costituiva il convenuto Comune facendo rilevare preliminarmente l'esistenza di un precedente procedimento per la richiesta dei danni materiali, e che alla data in cui era stato incardinato il primo procedimento il sig. Diodato era a conoscenza di aver subito anche danni fisici tant'è che con la nota a.r. del 24.05.2011 li aveva richiesti entrambi. Per tale ragione si faceva presente al Giudice di pace che tale non corretto comportamento, diretto solo ad aggravare la posizione del debitore, comportava un abuso dello strumento processuale di tutela dei diritti, e, richiamando copiosa

giurisprudenza sul punto (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite n. 23726 del 2007) si chiedeva il rigetto della nuova domanda.

Nel merito si chiedeva il rigetto della domanda dell'attore per le medesime ragioni di cui alla comparsa prodotta nel procedimento 340/2012: fermo amministrativo del veicolo, concorso colposo del sig. Diodato, circostanze di luogo e di tempo, condizioni effettive della strada, eccessività della richiesta sul quantum.

Alla prima udienza di trattazione il Giudice di Pace, prendendo atto di quanto rilevato dalla difesa del convenuto Comune, e con adesione del procuratore dell'attore, disponeva la riunione dei due procedimenti, conferendo al contempo incarico al dott. R. M. Catania di espletare C.T.U. medico legale sul sig. Diodato.

All'udienza del 16.10.2013 il dott. Catania assumeva l'incarico e fissava la data per le operazioni peritali e, in data 13.01.2014, inviava copia della propria relazione alle parti costituite. Da tale relazione si ricava: innanzi tutto che il sig. Diodato aveva in precedenza subito altri traumi pregressi alla spalla; le giornate di I.T.T. sono solo 10 e quelle di I.T.P. al 50% appena venti, con un biologico di 1%. Quindi riconosce un danno fisico decisamente risibile, peraltro neppure riportabili con certezza all'evento per cui è causa, avendo l'attore subito altro trauma dalle medesime caratteristiche.

Per tutte queste ragioni si ritiene che nulla sia dovuto all'attore, il quale può essere considerato unico ed esclusivo responsabile di quanto occorsogli. E, nel caso in cui questo Giudice dovesse ravvisare la sussistenza di una qualche forma di responsabilità a carico del convenuto Comune, il concorso colposo dell'attore dovrà comunque essere riconosciuto prevalente.

Eppure, se ben si attenzionano le modalità dell'evento appare evidente quanto sia inverosimile ciò che narra l'attore. Ed infatti, appare veramente difficile ipotizzare che le lesioni dell'asfalto, le quali sarebbero state la causa della sua caduta, siano

state così insidiose da non potere essere evitate, se solo si pone mente ad una circostanza di base: il luogo dove l'evento sarebbe accaduto è posto in pieno centro abitato, in un punto ove circolano giornalmente centinaia di veicoli, eppure a questo Comune non è mai pervenuta alcuna segnalazione di insidia o di pericolo; non solo ma il punto esatto si troverebbe al centro di un quadrivio (via Porta Palermo – via Florio- Piazza Bagolino e Corso VI Aprile); l'approssimarsi ad un tale particolare e pericoloso incrocio avrebbe dovuto indurre l'attore ad usare la massima cautela nella guida limitando l'andatura del veicolo al massimo possibile. Se egli avesse tenuto la giusta ed adeguata condotta di guida è logico ipotizzare che non sarebbe incorso in alcun incidente per come accade alla normalità dei molti veicoli che transitano in quel punto. E' logico invece ipotizzare che vista l'ora del mattino egli probabilmente procedeva ad una velocità sostenuta e nell'affrontare la curva abbia perso il controllo del mezzo cadendo.

Senza dimenticare che il veicolo del sig. Diodato giusto il provvedimento di fermo amministrativo non avrebbe neppure dovuto circolare! L'attore si è posto in condizione di circolare in modo illegittimo, ed in spregio ad un provvedimento inibitorio particolarmente grave.

Per tutto quanto sopra si ritiene non sussistere responsabilità da parte della convenuta amministrazione, o in subordine responsabilità concorrente con il sig. Diodato.

Nella denegata e non temuta ipotesi che codesto Giudice di pace ritenesse di ascrivere la responsabilità principale e/o concorsuale alla convenuta Amministrazione voglia il Giudice ridurre gli importi richiesti tenendo conto dei preventivi decurtati dell'iva oltre che della percentuale di degrado in rapporto alla vetustà del veicolo, oltre che ridurre il quantum sulla scorta della concorrente responsabilità dell'attore. Infine, laddove richiamando quale titolo di responsabilità

l'art. 2051 c.c., si ricorda a noi stessi che tale prova liberatoria può consistere anche nel fatto colposo del danneggiato la cui condotta può costituire causa esclusiva dell'evento, condotta colposa del Diodato della quale si è data ampia prova.

Conclusivamente e da quanto sopra detto appare evidente la sussistenza in capo al conducente di una condotta di guida incauta e da sola causa sufficiente e necessaria a determinare l'incidente per il quale è causa, o, quantomeno idonea a ravvisare in capo al conducente un concorso colposo nella causazione del sinistro.

La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, ha ormai, concordemente abbracciato tali principi ed infatti, nella Sentenza del Tribunale di Trapani sez. distacc. di Alcamo, n. 113/2010 del 22.06.2010, il Giudice dopo avere richiamato i principi generali che sovrintendono alla materia che ci occupa precisa che “.... *Non può ritenersi che l'utente sia esonerato dal minimale e generale obbligo di prudenza e diligenza che gli impone di guardare dove poggia i piedi..... tenuto conto dell'orario diurno, delle dimensioni del dislivello..... L'insidia era certamente prevenibile, in quanto si trattava di avallamento che appariva chiaramente visibile e quindi senz'altro percepibile ad un soggetto che si apprestava ad attraversarlo*”.

Ed ancora, lo stesso Tribunale con la sentenza n. 78/2001 del 10.11.2001 così dispone: “*se è vero che la condotta della p.a., in materia di incolumità dei cittadini deve essere improntata alla scrupolosa osservanza del generalissimo precetto del “neminem laedere”, non si può per contro trascurare che la condotta degli amministrati deve essere ugualmente improntata a prudenza e diligenza.....*” Ed ancora a pag. 6 della medesima sentenza si legge “**deve pertanto affermarsi la prevedibilità del pericolo da parte dell'attrice in considerazione dell'evidente ed integrale dissesto del tratto di strada ove si è verificato l'incidente per cui è causa con conseguente esclusione di ogni ipotesi di insidia e/o trabocchetto. Infatti la**

*situazione dei luoghi..... avrebbero dovuto imporre all'attrice una condotta di guida più prudente di quella in realtà osservata.....la maggiore attenzione che la stessa doveva prestare avrebbe certamente impedito l'evento ed i conseguenti danni".*

Sulla stessa linea ermeneutica la Corte di Appello di Palermo che, investita dell'appello dell'ultima richiamata sentenza, con la sua pronuncia n. 206/2011 conferma l'interpretazione ed applicazione delle norme per come effettuata dal Tribunale, respingendo le richieste dell'attrice-appellante.

Infine e non ultimo, laddove la giurisprudenza approfondisce il tema posto dalla responsabilità individuata dall'art. 2051 c.c. sul punto in cui si afferma che la responsabilità del proprietario / Comune è esclusa solamente dal caso fortuito specifica anche che **"il fortuito" può essere rappresentato anche, con effetto liberatorio, dal fatto del danneggiato** (Cass. Civ. 4476/2001). Quindi, diventa necessario stabilire ed accertare se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Corollario della regola individuata dall'art. 2051 è quella dettata dall'art. 1227 c.c. comma 1.

Impostazione quest'ultima confermata dalla copiosa giurisprudenza successiva (per tutte Cass. Civ. n. 1310/2012).

Questi richiamati principi valgono tanto nell'ipotesi di responsabilità individuata dall'art. 2043 c.c. quanto nelle ipotesi individuate dall'art. 2051 c.c. in cui non è sufficiente che il Giudice accerti il nesso di causalità e la proprietà del bene con esclusione del fortuito, ed applicazione rigorosa del concetto di responsabilità oggettiva, ma, nell'ipotesi del 2051 c.c. deve valutarsi l'eventuale concorso di colpa del danneggiato perché se anche non fosse idoneo e sufficiente ad interrompere e/o

escludere il nesso eziologico può comunque aiutare ad individuare un concorso colposo da parte del danneggiato (Cass. Civ. 17377/2007 e id. n. 11127/2008).

Questo comportamento colposo può consistere nell'aver usato del bene senza la normale diligenza necessaria nell'uso di un bene pubblico sottoposto all'uso indiscriminato di tutta la collettività, come nel caso di una strada, stretta, posta in pieno centro abitato, usata da un numero indefinito di veicoli e quindi inevitabilmente soggetto ad una maggiore grado di usura, ed ove sussisteva, all'altezza del punto in cui è accaduto l'incidente un rallentatore di velocità, che come è comunemente risaputo deve essere affrontato con un andatura nettamente inferiore ai suddetti 30Km/h..

In ultima analisi, nel caso di specie, si ritiene che essendosi l'incidente verificato, in pieno centro, in zona priva di ostacoli o schermature di qualsiasi genere in pieno giorno e con perfetta visibilità, in prossimità di un quadrivio, con un veicolo condotto da soggetto giovane, e tenendo conto delle caratteristiche della strada, l'attore/conducente, avrebbe, se avesse tenuto una condotta di guida prudente e consona allo stato dei luoghi, evitato l'incidente.

In via subordinata ed applicando gli stessi superiori principi e le medesime interpretazioni giurisprudenziali e qualora il Giudice ritenesse sussistenti i superiori presupposti, riconoscere un concorso colposo da parte del conducente proprio in virtù delle surrichiamate circostanze di tempo e di luogo Per tutte queste ragioni

#### **PIACCIA ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE**

- nel merito ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo per l'effetto ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore;
- in via meramente subordinata e nell'eventualità in cui questo Giudice ritenesse sussistere qualche profilo di responsabilità ridurre il danno risarcibile tenendo conto della vetustà del veicolo;
- in via ulteriormente subordinata e qualora questo giudice ritenesse ravvisarsi una qualche responsabilità a carico della convenuta Amministrazione, Voglia il Giudicante ritenere e dichiarare sussistente il concorso di colpa colposo del conducente del veicolo e ridurre percentualmente l'importo richiesto;
- attesa infine la netta differenza fra quanto richiesto dall'attore a titolo di quantum e quanto riconosciuto dallo stesso C.T.U. nell'eventualità in cui si ravvisasse responsabilità a carico della convenuta Amministrazione voglia disporre la compensazione delle spese legali.

Vinte le spese.

Alcamo, li 14.04.2014

avvocato Giovanna Mistretta

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Deposito di Copia

Cognome

15 APR 2014

Il Cancelliere

Alcamo

20

11 GIU 2014  
 11 GIU. 2014  
 11 GIU 2014  
 N. 340/12 R.G.  
 N. 119/14 SENT  
 N. 662/14 CRON.  
 N. 111/14 REPERT.

REPUBBLICA ITALIANA  
 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alcamo, Avv. Eleonora Granozzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 340/2012 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2012 promossa da :

- DIODATO BALDASSARE - nato in Alcamo (TP) l'11-02-1969 (C.F.: DDTBDS69B11A176T), ivi residente nella Via Francesco Parrino n. 2 ed ivi elettivamente domiciliato nel Viale Europa n. 215 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Vivona (C.F.: VVNGLC77H09423Q) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine dell'atto di citazione cui, è stata riunita la causa n. 340/2013 R.G.

ATTORE

CONTRO

- COMUNE DI ALCAMO - in persona del suo Sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Mistretta (C.F.:MSTGNN43A54D086R) giusta procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato nella Via Ten. Vito Manno n. 5 presso l'Avvocatura Comunale

CONVENUTO

Avente ad oggetto : "condannatorio"

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: (340/2012 R.G.)

COMUNE DI ALCAMO  
 L. R. 10/1991  
 SETTORE SERVIZI TECNICI  
 Assessorato al territorio  
 del presidente  
 IL DIRIGENTE

“Voglia il Giudice di Pace adito,

- rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- ritenere e dichiarare che a causa del sinistro meglio descritto in parte narrativa, il motociclo di proprietà dell'attore XMAX 250 cc. targato DM 31447, ha subito danni ammontanti ad Euro 698,17;

- ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore*, responsabile *ex art. 2051 C.C.* dei danni tutti subiti dal motociclo di proprietà del sig. Baldassare in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;

- in linea subordinata, ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore*, responsabile *ex art. 2043 C.C.*, dei danni tutti subiti dal motociclo di proprietà del sig. Baldassare in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;

- per l'effetto condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore*, quale proprietario del demanio stradale comunale, al risarcimento integrale dei danni subiti dal sig. Baldassare Diodato nella misura di Euro 698,17 oltre i danni da fermo tecnico e da svalutazione commerciale del mezzo, o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa e su tutto la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal dì del sinistro alla solvenza;

- condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.

**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO NEL PROC. n. 340/2012:**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale,

**Nel merito:**

- ritenere e dichiarare che il sig. Diodato Baldassare aveva, *ex lege*, inibito l'uso

del mezzo, giusta provvedimento di fermo amministrativo emesso dalla Serit Sicilia s.p.a;

conseguentemente:

- ritenere e dichiarare che l'attore non aveva e non ha titolo per richiedere risarcimento danno alcuno discendendo le conseguenze del sinistro dalla propria condotta *contra legem*;

in ogni caso:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;

- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;

- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, *ex art. 1227 C.C.* in capo all'attore e/o in subordine in concorso;

- per l'effetto:

- ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore;

Vinte le spese".

**CONCLUSIONI DELL'ATTORE: (340/2013 R.G.):**

"Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- ritenere e dichiarare che a causa del sinistro meglio descritto in parte narrativa, il sig. Diodato Baldassare ha subito lesioni fisiche che ne hanno determinato un danno biologico pari al 2%, con una I.T.T. di giorni venti ed una I.T.P. di giorni quaranta;

- ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-*

*tempore*, responsabile ex art. 2051 C.C. dei danni tutti subiti dal sig. Diodato Baldassare in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;

- in linea subordinata, ritenere e dichiarare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore*, responsabile ex art. 2043 C.C., dei danni tutti subiti dal motociclo di proprietà del sig. Baldassare Diodato in occasione del sinistro in parte narrativa meglio indicato;

- per l'effetto condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore*, quale proprietario del demanio stradale comunale, al risarcimento integrale dei danni subiti dal sig. Baldassare Diodato, e ciò nella misura di Euro 4.853,13 di cui Euro 4.800,00 per danno non patrimoniale ed Euro 53,13 per danno patrimoniale, o nella diversa misura che risulterà dovuta in esito alla C.T.U. medico legale che sin d'ora si chiede, e su tutto gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, e comunque sino alla somma di Euro 5.000,00 pari alla competenza per valore del Giudice adito;

- condannare il Comune di Alcamo in persona del sig. Sindaco *pro-tempore* al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio”.

**CONCLUSIONI DEL CONVENUTO COMUNE DI ALCAMO NEL PROC. n. 340/2013:**

“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace,

-nel merito, ritenere e dichiarare che Diodato Baldassare aveva, *ex lege*, inibito l'uso del mezzo, giusta provvedimento di fermo amministrativo emesso dalla Serit Sicilia S.p.A..

-conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'attore non aveva e non ha titolo per richiedere risarcimento danno alcuno, discendendo le conseguenze del sinistro dalla propria condotta *contra legem*.

In ogni caso:

- ritenere e dichiarare infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attore e rigettarla sotto ogni profilo;
- ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità è da imputarsi in capo al Comune di Alcamo;
- ritenere *in toto*, di contro, l'imputabilità dell'evento, *ex art. 1227 C.C.* in capo all'attore e/o in subordine in concorso.

Per l'effetto, ritenere e dichiarare che nessun risarcimento del danno, nelle voci individuate, deve essere riconosciuto all'odierno attore.

Vinte le spese.

In via, ulteriormente subordinata, ritenere e dichiarare eccessiva la richiesta economica di risarcimento del danno e ridurla a prudente apprezzamento del Giudice con compensazione delle spese legali".

#### SOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con separati atti di citazione notificati il 13-02-2012 e il 12-02-2013, a ministero Giacalone Nicolò, messo notificatore di questo Ufficio, Diodato Baldassare evocava in giudizio il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* per sentirlo dichiarare responsabile, *ex art. 2051 C.C.*, ovvero in subordine, *ex art. 2043 C.C.*, dell'incidente stradale occorsogli alle ore 8,30 del 19-05-2011 allorquando, mentre alla guida del proprio motociclo Yamaha XMAX, targato DM 311447, percorrendo la Via Porta Palermo e pervenuto alla curva che porta all'intersezione tra il Corso VI Aprile, Via Florio e Piazza Bagolino, era rovinato al suolo poiché la ruota anteriore del motociclo era finita dentro una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata.

In conseguenza dell'accaduto, il motociclo aveva riportato danni per Euro 698,17 ed egli stesso lesioni personali che quantificava in 4.853,13, il cui

risarcimento aveva chiesto al Comune di Alcamo responsabile dell'incidente, ma senza esito.

Si costituiva in entrambi i giudizi il Comune di Alcamo il quale chiedeva preliminarmente la riunione delle due cause; nel merito, resisteva alle domande rilevando che al momento del sinistro il motociclo dell'attore non poteva circolare perché sottoposto a provvedimento di fermo amministrativo, e che a seguito di sopralluogo effettuato dal tecnico comunale era emerso che nel tratto di strada teatro del sinistro l'asfalto presentava soltanto delle microfratture longitudinali e non buche, per cui eccepiva l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2051 C.C., nonché l'insussistenza di una situazione di pericolo oggettivo integrante gli estremi della "insidia" o "trabocchetto".

All'udienza del 20-09-2013 veniva disposta la riunione al presente del procedimento n. 340/2013 R.G., ugualmente pendente dinanzi a questo stesso giudice, successivamente incoato dal Diodato contro il Comune di Alcamo ed avente ad oggetto il risarcimento del danno fisico patito nel medesimo incidente. Dichiarato fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruzione della causa mediante l'ammissione dei documenti versati nei fascicoli delle parti, l'escussione di quattro testimoni e C.T.U. medico-legale sull'attore.

All'esito dell'istruttoria, sulle conclusioni adottate dalle parti come in epigrafe trascritte, la causa all'udienza del 02-05-2014 è stata trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

In primo luogo occorre dar conto dell'eccezione di irrisarcibilità del danno sollevata dal convenuto Comune di Alcamo nell'assunto che al momento del sinistro il motociclo dell'attore non poteva circolare in quanto sottoposto a

provvedimento di fermo amministrativo da parte della Serit Sicilia S.p.A., registrato il 28-04-2011.

L'eccezione è priva di pregio.

Il Convenuto non ha provato che tale provvedimento di fermo sia stato notificato all'attore al quale fu soltanto comunicato dalla Serit Sicilia S.p.A. il preavviso con racc. a. r. del 08-09-2010 prodotta dal Comune di Alcamo all'udienza del 30-05-2012.

Giova in proposito rilevare che il D.M. 07-09-1998 n. 503, al comma 4 - tuttora in vigore alla luce dell'art. 3, comma 41, del D.L. n. 203/1998 - stabilisce per il Concessionario l'obbligo di dare comunicazione al contribuente entro cinque giorni dall'esecuzione del fermo con le modalità di cui all'art. 26 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, e che in tale comunicazione devono essere precisati gli estremi del carico tributario per la cui riscossione è stato emesso il fermo. La ratio della norma è evidente, poiché dal momento in cui il fermo diventa efficace viene inibita la circolazione del veicolo.

Ebbene, nel caso concreto al preavviso non risulta che abbia fatto seguito la notifica dell'avvenuta iscrizione fermo per cui il Diodato, in assenza di tale comunicazione, ignorava da quale data non avrebbe più potuto utilizzare il ciclomotore.

Nel merito la domanda si è dimostrata parzialmente fondata e va accolta nei termini che seguono.

In ordine all'*an debeatur*, l'attore ha assolto all'onere probatorio su di lui gravante mediante le testimonianze rese da Ingrao Maria Angela e Coppola Andrea della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, i quali hanno

puntualmente confermato le modalità dell'incidente così come descritte in citazione.

Ciò posto, occorre rilevare come con recente sentenza della Sezione III Civile 08 maggio 2012, n. 6903, la Suprema Corte, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi già dettati in tema di danni da insidie stradali, rappresenti un evidente segnale di consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti.

La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051 C.C. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi con la sentenza *de qua*, la Corte ha confermato che l'art. 2051 C.C. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi:

- allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano;
- quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 C.C., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di

custodia. Tale situazione, è tipica delle strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato, sicché – a voler giungere alla logica conseguenza di un simile assunto – nell'ambito dei danni da insidie verificatisi su strade comunali si potrà procedere alla sistematica applicazione dell'art. 2051 C.C..

Quanto al secondo dei profili sopra evidenziati, ossia il concorso di colpa del danneggiato, la Corte riprende il principio - da ultimo affermato in Cassazione Civile, sez. 3, sentenza 30 Gennaio 2012, n. 1310 - assunto ormai a *ius receptum* secondo cui, quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art. 2043 C.C.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Del pari, nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso.

Tali principi erano già stati delineati dal giudice delle leggi con la sentenza n. 11592/2010, secondo cui la responsabilità *ex art. 2051* sussiste essenzialmente sulla base di due presupposti: un'alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e invisibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce un danno.

In altri termini, perché operi la responsabilità di cui all'art. 2051 citato, non sarebbe sufficiente la prova della mera relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso riconducibile ad una anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa stessa e, naturalmente, l'esistenza di un effettivo potere fisico su di questa da parte del custode cui spetta l'obbligo di vigilarla e di mantenerne il controllo onde evitare che produca danni a terzi. E' necessario che l'anomalia abbia anche i caratteri del pericolo occulto, connotato dalla non visibilità (elemento oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo), vale a dire dalla impossibilità per l'utente di avvistarlo per tempo onde evitarlo.

Orbene, nella fattispecie concreta, non pare sussistano entrambi gli elementi che connotano l'insidia o trabocchetto, atteso che l'evento si verificò in pieno giorno e in un tratto rettilineo per cui il notevole dissesto della strada (quale emerge dalle ritrazioni fotografiche in atti datate 20-05-2012, ossia il giorno successivo all'incidente), pur se non segnalato, ben poteva essere tempestivamente percepito dall'attore ed evitato, se non totalmente almeno in parte, solo che lo stesso avesse prestato la dovuta attenzione e tenuto una velocità tale da consentirgli di arrestare in tempo la marcia.

Il convenuto Comune di Alcamo su cui incombeva il relativo onere probatorio non ha dimostrato il fortuito, per cui lo stesso deve ritenersi corresponsabile dell'evento *ex art. 2051 C.C.* per avere omissso, quale proprietario e custode della strada, di provvedere alla sua manutenzione o, quanto meno, di segnalare adeguatamente la situazione di pericolo mediante l'apposizione della specifica segnaletica prevista dal Codice della Strada, atteso che l'incidente è avvenuto in una strada del centro cittadino, sulla quale era possibile, anzi doverosa, un'attività di controllo e vigilanza costante da parte del Comune.

Il comportamento colposo dell'attore non fu tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, ritiene questo giudice, che abbia avuto comunque un'efficienza causale tale da attribuirgli, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, C.C., un concorso di colpa pari al 30%, mentre il rimanente 70% deve essere attribuito al convenuto.

Passando ora al *quantum* e con riferimento alle lesioni personali subite dall'attore, eziologicamente riconducibili all'occorso incidente, il C.T.U., Dr. Rocco Massimo Catania, ha formulato la seguente diagnosi: " *Esiti dolorosi di valido trauma contusivo spalal sinistra documentato con modesta disfunzionalità articolare in soggetto con pregressa frattura al 1/3 medio clavicola evoluta in pseudo artrosi* ", ed ha concluso che da ciò sono derivati un periodo di inabilità temporanea totale di dieci giorni, parziale al 50% di venti giorni, ed un danno biologico dell'1%.

Tale accertamento medico-legale fondato su indagini tecniche ineccepibili e su argomentazioni logiche immuni da vizi apparenti, va senz'altro condiviso.

La liquidazione del danno biologico va fatta secondo la tabella di cui all'art. 139 del D.lgs 209/2005, aggiornata con D.M. 06-06-2013 pubblicato sulla G.U. del 14-06-2013 che tiene conto della percentuale di invalidità, di un valore punto alla stessa correlato e di un coefficiente demoltiplicatore in funzione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro, mentre l'invalidità temporanea totale va calcolata in ragione di Euro 46,20 giornalieri.

Sulla scorta della tabella e tenuto conto che l'attore al momento dell'incidente aveva quarantadue anni i danni dallo stesso subiti si liquidano come di seguito: danno biologico, Euro 665,24 ; I.T.T., Euro 462,00; I.T.P. al 50%, Euro 462,20;

personalizzazione del danno biologico Euro 397,31 pari ad un quarto del danno biologico.

Spetta infine la refezione del danno emergente rappresentato dalle spese mediche documentate e ritenute congrue dal C.T.U. che si liquidano in Euro 53,15

Sommano Euro 2.039,77.

Il danno materiale subito dal motociclo si liquida in Euro 808,17 come da preventivi in atti asseverati in sede testimoniale dai loro autori, Tartamella Antonio e Pipitone Paolo, cui vanno aggiunti Euro 150,00 che si liquidano equitativamente a titolo di danno da fermo tecnico.

Sommano Euro 958,17.

In totale, Euro 2.997,94 il cui 70% è pari ad Euro 2.098,55.

Pertanto, in accoglimento della domanda, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* va condannato, *ex art. 2051 C.C.*, al pagamento in favore dell'attore della somma di Euro 2.098,55, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro al saldo effettivo.

Stante la reciproca soccombenza, le spese processuali che si liquidano come in dispositivo vanno poste per due terzi a carico del Comune di Alcamo, con compensazione del rimanente terzo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

#### P . Q . M .

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in primo grado, in accoglimento della domanda avanzata da Diodato Baldassare con separati atti di citazione, condanna, *ex art. 2051 C.C.*, il convenuto Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco *pro-tempore* al pagamento in favore dell'attore della

somma di Euro 2.098,55, oltre agli interessi legali da calcolarsi su detta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro al saldo effettivo.

Condanna, altresì, il Convenuto al pagamento in favore dell'attore di due terzi delle spese del presente giudizio che liquida, nella loro interezza, in complessivi Euro 1.838,00 (compreso l'aumento del 20% per la causa riunita), di cui Euro 888,00 per spese esenti ivi compresi Euro 365,00 anticipati per la CTU, ed Euro 950,00 per competenze, così determinate: fase di studio, Euro 200,00; fase introduttiva, Euro 150,00; fase istruttoria, Euro 300,00; fase decisoria, Euro 300,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15% come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Alcamo oggi 28 Maggio 2014.



Il Giudice di Pace  
ASSOCIAZIONE DI PACE  
Eleonora GIANNOZZI



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Depositato in cancellaria 30 MAG 2014

Oggi, \_\_\_\_\_

Il Direttore Cancellaria  
Dr. Anna Santoro

È copia fotostatica con firma all'originale

compilata \_\_\_\_\_ 13 \_\_\_\_\_, che

sta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ Gianluca

VIVONA \_\_\_\_\_ 3 GIU 2014 \_\_\_\_\_

Numero, \_\_\_\_\_

FTD

Deposito \_\_\_\_\_

9 GIU 2014

FTD



~~Relata Alcamo~~

Alcamo, li 11/06/2014  
degli atti tale qualificatosi  
reque questa d'impiiegato, ivi addetto alla ricezione

nel sindaco suo domicilio, in consegnandola a mani  
del sig. *[Signature]*

A richiesta come in atti, io sottoscritto Messso del Giudice di Pace  
DI ALCAMO ho notificato copia del presente atto al Sig.  
*Comune P. Alcamo in persona del suo*  
*Sindaco P. I.*

**RELATA DI NOTIFICA**

*[Signature]*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO  
Copia conforme all'originale 9 GIU 2014  
Alcamo,



IN NOME DELLA LEGGE  
Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che in ogni  
notte e la consegna loro, prima della esecuzione  
presente, e in ogni caso, prima della esecuzione  
e in ogni caso, prima della esecuzione  
Per tutto esposto si incarica  
Alcamo, li 9 GIU 2014  
*[Signature]*  
di *[Signature]*  
Alcamo, li 9 GIU 2014  
Alcamo, li 9 GIU 2014  
Alcamo, li 9 GIU 2014



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N. 340/2012 R.G.

nr° 632/12 Crim

Processo verbale della prima udienza di trattazione della causa

tra

DIDATO BALDASSARE

e

COMUNE DI ALCAMO

OGGETTO: Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno.

L'anno 2012 (duemiladodici) addì 18 (diciotto) del mese di Aprile nell'ufficio suddetto, davanti al Dott. GRANOZZI ELEONORA è comparso

*L'av. Gianluigi Virona per parte attiva e l'av. Bonghi in nome dell'av. Perrotti*  
 per il convenuto Comune di Alcamo che si è costituito  
 in cancelleria in data 16 aprile 2012 depositando  
 ricorso con comparsa. L'av. Virona contesta tutto quanto  
 dedotto ed eccepito dal convenuto e, in particolare, contesta  
 la circostanza rilevante nei fatti per cui i danni delle  
 circostanze che il circolo attivo aveva un provvedimento di  
 fermo amministrativo scritto. Sul punto precisa che  
 il sig. Didato non era e non conosce di dette circostanze  
 posto che non è mai stato notificato al medesimo né il  
 provvedimento di fermo né il nessun provvedimento amministrativo;  
 produce e tale fine risulta di risarcimento del danno  
 subito esigibile il 5 agosto 2011, rappresentando come  
 non sia possibile effettuare il pagamento di quanto dovuto

del follo auto in presenza di un fermo amministrativo.  
L'am. trova unite pi nell'ammirazione delle produzioni  
documentale e nelle prove testimoniali estratte  
in attesa di ~~interrogatorio~~, e infine a testimoni su  
coperti da 1) e 5) i sig. 2) Antonio Coppola residente in  
Alassio nelle vie Lomno no 60 e le sig. 2) Eugenio  
Pavese figlio residente e in via Tre Santi n. 3.  
L'av. Bonghi insiste su tutto quanto detto e  
rappresentato in compasso di risposta e in riferimento  
alle o tirone contestazioni, produzioni e richieste di  
parte avversa e deve essere questo. Il piano amministrativo  
costoro del veicolo di questo è stato depositato, come si  
evince dalla certificazione ACC-PRV capio di venovate, giusta  
provvedimento della SERIT SPA datato 14-4-2011, che  
per essere trascritto al Pubblico Registro automobilistico  
deve essere redatto nella forma del c. 1.  
"preavviso di fermo amministrativo"; sul punto  
si chiede di essere autorizzato questo Comune a  
richiedere al concessionario (SERIT) prova dell'aver  
in data notifica di detto preavviso. Si precisa che  
con l'annotazione al PRV del piano nessun ulteriore  
adempimento incombe in capo all'amministrazione  
che vanta il credito. Prende fine il lavoro che è  
prima di qualsiasi pregiudizio la produzione  
e parte dell'ottenere delle forze di polizia relative

all'anno 2011 di detto motociclo; invece, la  
 misura del primo censimento del 2011 è  
 una applicazione delle proprietà, ergo, il  
 sig. Diabò era (e continua ad essere) proprietario  
 del mezzo e come tale era (ed è) obbligato  
 al pagamento delle tasse annuali.  
 Infine, si chiede non commettere la rievocazione  
 in parte sed'invocabile della sig. Ingegn. Maria  
 Angiola, perché l'effettiva l'avrebbe dovuta proporre  
 già nell'atto di estinzione. L'omissione  
 si oppone alle richieste di acquisizione delle documentazioni  
 presso la Sent SpA poiché insufficiente. Infatti,  
 nell'enumerazione delle prove articolate in categorie  
 pseudo relative che vanno prodotte o dedotte si  
 riferisce a dei atti di prima conoscenza i quali  
 indicano i nominativi dei titolari. Infine, l'avv.  
 Silvio Benigni, chiede in via di sanza dell'art. 320 comma  
 IV, P.R.C. con richiesta dei titoli di prima istanza.

Al f. di R.

Dichiaro falso il verbale di accertazione  
 Annuncio di documenti, riprodotto negli  
 atti del fascicolo della parte, nonché  
 del rapporto attestante il versamento dell  
 bollo relativo al motociclo di proprietà  
 dell'attore al n. 65.05.2011. Autorizzo  
 il Comitato Comune di Alessano ad  
 assumere presso la Sent SpA S.p.A.  
 dove dell'Annuncio notificato al  
 destinatario di primo cui è motivo del  
 motociclo e dell'atto di estinzione  
 e dell'Annuncio notificato dell'adempimento  
 di prima istanza.

Avendo le cause all'udienza del  
30 Maggio 2012, intervenendo  
all'atto di formarsi sulle richieste  
controverse formulate dalle parti -

IL GIUDICE DI PACE  
D. E. LEONARDI CRANZUZZI

All'udienza del 30-5-2012 sono presenti:  
l'adv. S. Vire Benghi, in sostituzione dell'adv.  
G. nna Mischetta, per il Comune di Marino il  
quale deposita, come richiesto, copia del preav-  
viso di pignoramento di beni mobili registrati, dispo-  
sto dalla SEAT Sicula s.p.a. giudice economico  
A.R. 2932010000058531000 del 8-3-2010,  
nonché copia dell'ovvizio di avvertimento effettuato  
il plico raccomandato de quo, nel quale è riportata  
la data: "155<sup>SE</sup> 20/05/10" sottoscritta  
dell'agente notificatore, ritenuta, oppure essere  
provata la circostanza che il sig. D. o. o. il giorno  
dell'occorrenza - 18-5-2011 - non potesse circolare  
con il veicolo motoristico targato DM 31447, alla  
stessa intestato. L'adv. Vire, contestata la rilevanza  
delle produzioni appi depositate dal convenuto convenuto  
ed insiste sull'annullamento delle prove testimoniali  
più articolate in contrario ed all'udienza del 18  
aprile 2012

Il J. o. P.  
da atto della produzione delle prove testimoniali  
dei documenti sopra indicati di cui  
per parte contestate l'esistenza -  
Tuttavia prova con i periti Raffaele Amicheo  
e Ing. Mario Amicheo sull'occorrenza

col partum con Lorenzella Ambrosio,  
Cristina della Feltrina e P. V. V. Paolo,  
giungendo tutti i capitoli per essere  
obbligati in esecuzione. Invece per  
l'interimento delle parti sulla cui  
all'interno del 01 ottobre 2012, ore 10,00

REGISTRATO  
CANTONALE

All'udienza del 1 ottobre 2012 sono presenti l'am.  
Gianluca Vivona per l'attore e l'am. Salvatore Bonghi  
in costituzione dell'am. forense Roberto per il convenuto  
Luigi di Alessio. L'am. Vivona produce atto di citazione  
e testi notualmente notificati e, data la presenza  
dei testi, chiede dar luogo alla prova. L'am. Bonghi  
insiste nella richiesta di decidere "separatamente" la  
posta questione preliminare di merito inerente alla  
circostanza che il recato da qua al momento dell'oc-  
cadenza non poteva circolare che in stato di ferma  
amministrativa, ex sec. dell'art. 287/2 c.p.c.; per  
l'effetto si oppone all'ammissione dei mezzi probatori  
proposti dall'attore fin tanto che non vi sia pro-  
nuncia su detta questione preliminare. L'am. Vivona  
contesta quanto dedotto per non rilevare come le questioni,  
oltre ad essere infondate, non si prevalgono; insiste nell'annullamento  
offendo non ammessi i testi presentati.

Il giudice di Pace

Chiedo che l'azione sollevata dal convenuto  
sintesi non giurata che le questioni sollevate  
e che, quindi, può essere decisa unicamente  
al merito, obstando davanti luogo alla  
già attesa mensile.

Visti al parte altri due

Viene introdotto il testa Fugio Maria Angela  
il quale da lettura della formula d'impegno.

D.R. "Sono e mi chiamo Fugio Maria Angela  
nato a Trefen 01/06/1968  
e residente a Alcero nella via Foro Panico, 3

non parente, indifferente, identificato con patente di guida  
- D.D. "Confermo il capitolato n° 1) sottoscritto in  
occasione di un mio debito, ecc. manifestando  
per il numero delle targhe del motore che anche  
"Dei miei ricordi".

- D.R. "Confermo il capitolato (dal n° 2) al n° 5)  
dei miei veicoli".

- D.R. "Ho emesso un check per conto proprio  
della mia auto nei pressi della  
il motore Saugha".

- D.R. "Ho fatto tutto le giuste autenze del  
motore, entrare dentro de' documenti  
dell'auto e codici al motore, presentando  
suo firmato, per poter ricorso al motore  
che e' attualmente in altro motore che  
perche su un'auto, me al cui servizio  
le giurista".

d. a. s.

Fugio Maria Angela

Coffale Andrea

Visti al parte altri due

Viene introdotto il testa Coffale Andrea  
il quale da lettura della formula d'impegno.

D.R. "Sono e mi chiamo Coffale Andrea  
nato a Alcero 23/12/1980  
e residente a Alcero nella via Cosmo, 60

non parente, indifferente, identificato con patente di guida

- DR: " Conferma i Debolati dal n° 1) al n° 5 ed in senso letterale "

- DR - " Ho Comunque omesso all'evento poteri alla fusione della mia Autovetture procedo in senso di meno affetto a quella del motore " .  
L. C. S.

Colloquio Andrea

L'Avv. Vivone chiede l'incarico di concessione con i testi sulla quantita -

Il Avv. Bauffi nulla osserva -  
Il G. O. R.

Minuta la causa all'udienza del 03 Dicembre 2012, ore 11.00 per la prosecuzione delle prove -

IL GIUDICE D'INIZIA  
(Dr. Eleonora GRANDI)

Udienza del 6/2/2013

Sono presenti l'avv. G. Vivone per l'attore e l'avv. Sere M. Mezzetta in sostituzione dell'avv. M. Sestini

Il giudice per il compromesso Comune di Alessandria l'avv. Vivone deposita atto di costituzione ai testi e stante la presenza in aula, chiede chiarimento alla parte. Il giudice dispone in separata.

Viene introdotto il teste TARTAGLIA ANTONIO (C.I. AN 4276048) testi nel procedimento

Il quale dà lettura della formula d'impegno.

D.R. " Sono e mi chiamo TARTAGLIA ANTONIO

nato a ALESSANDRIA il 20/02/1977

e residente a ALESSANDRIA nella via BENEFATTORI n. 18

non parente, indifferente, obliato fatto con conto di identità -

- DR: "Confermo il Capitolo n° 6) articolato  
in estensione del mio primo libro"

- DR: "In effetti ho superato il materiale tenuto  
dell'attore e faccio che il mio presentivo si  
riferisce alla mano d'opera che mi aspetta  
ma riconosco nel presentivo di Carmela  
Selvatore tutti i libri di ricambio che me  
collocati nel materiale"

L.P.S.

1. 2. 3. 4. 5.

viene introdotto il testo Teodoro Paolo parte nel presentivo

il quale da lettura della formula d'impegno.

- D.R. "Sono a mio onore Teodoro Paolo

nato a Alcanis il 11-10-1968

a residente a Alcanis nella via Mons. Tommaso Pele 25

non parente, in quanto, identico con parte di identità

- DR: "Confermo il Capitolo n° 4) articolato in  
citazione del mio primo libro"

- DR: "Mi sono dimesso a ridere il presentivo"

L.P.S.

Teodoro Paolo

d'Av. Vivono ottobre al rinnovo al  
testo Carmela Selvatore e d'Av. Milotta  
accette la denuncia - In quanto Obelisco  
senza punto in conclusione.

Il figlio

rinviato la causa all'indietro del 27 Marzo

2013 per le presenze della sua  
classe.

Teodoro Paolo



Deposito nell'atto, all'atto nominativo  
dell' avv. Rocco Catania domiciliato  
in ~~Stabene~~ Tropea, Via Verdi 22,  
al quale conferire l'incarico come da  
reperto verbale del del presente  
parte integrante e guida per il pro-  
cedimento dell'udienza del 16 Ottobre  
2013, su 9,30, mandando alle  
Cancellerie per l'incasamento

IL GIUDICE DI PACE  
(Dr. Eleonora GRANDIZZI)

All'udienza del 16.10.13 è presente  
l'avv. Anna Clara Fumadori in sostituzione  
dell'avv. Viviana Giampica per l'attore  
E' altresì presente l'avv. Bonghi, in  
sostituzione dell'avv. Nicoletta Giambino,  
per il convenuto.

E' altresì presente il C.T.U. nominato  
Dott. Catania Rocco Massimo il quale  
fornisce come da reperto verbale che  
del presente fa parte integrante  
del p. 15 7.

Disporre procedersi al giuramento del C.T.U.  
come da reperto verbale del del presente  
fa parte integrante e guida per la causa  
in la presidenza delle cancellerie alle  
udienze del 15 Gennaio 2014

IL GIUDICE DI PACE  
(Dr. Eleonora GRANDIZZI)

All'udienza del 15.01.2014 sono presenti l'avv.  
Rosalba Viviani per l'attore e l'avv. S. M.

Leale nell'atto, all'uso nominativo  
ill. dott. Gaetano Catania domiciliato  
in Castellana Grotte, Via Verdi 2207,  
al fine conferire l'incarico come da  
referato verbale ed del presente  
parte integrante e formale per il fine  
menzionato all'udienza del 16 Ottobre  
2013, ore 9,30, mandando alle  
Cancellerie in l'insubordinazione

IL GIUDICE DI PACE  
D. M. G. GRANOZZO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

Copia conforme all'originale

20 SET 2013

Alcamo, ~~\_\_\_\_\_~~

Il Cancelliere  
Maria Sofia Sambina





della Dottessa <sup>Gracia</sup> Gracia Rosa, CIP della ~~Residenza~~ ~~Comune~~ di  
Alcorno \*

La Fede Attiva  
Dott. Ballo

Il CIP del Comune  
di Alcorno  
Dott. Gracia Rosa

Il CIP  
Alcorno

\* In accordo con la Dottessa. La Fede  $\phi$ -prende  
l'incarico di essere R<sub>x</sub> assistito dal ~~Dr. Ballo~~, essere  
creato il 19/5/11, data del ~~mezzo~~ presso al P.S. di  
Alcorno.

Colloquio in vertice fra il avv. P. Distretto per il  
 Comune. Entrambi i procuratori  
 rappresentano, se i procedi di parte sono  
 stati: essere depositati dal C.T.U. il quale ha  
 l'incarico capo della C.T.U. all'avv. Vivare  
 giorno 13 01 14, mentre nulla è ancora frutto  
 dell'avv. Distretto. Entrambi concordano un  
 rinvio per ulteriore attività.

Con la causa all'udienza del 31  
 Marzo 2014 mandando alle Procure  
 di attendere in attesa al C.T.U.  
 avv. Marco Massimo Potente che è  
 essere in presenza dei fratelli di parte  
 e che non ha depositato la C.T.U. in tempo.

IL C.T.U. IN CAUSA  
 [Signature]

All'udienza del 31/03/2014 sono presenti  
 l'avv. P. Vivare per l'attore e l'avv. S. M.  
 Colversono in vertice fra il avv. P. Distretto  
 per il Comune di Olcese. Entrambi i procuratori  
 precisano le conclusioni come da C.T.U.  
 l'interdittori e chiedono rinvio per discussione  
 con termine per note.

Con la causa in la domanda della  
 udienza del 02 Maggio 2014 con termine  
 alla parte fino al 15 Maggio 2014 la risposta  
 al nuovo conclusioni.

[Signature]

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO

N° 340/12 R.G.

VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE

L'anno 2014 il giorno 02 del mese di MAGGIO nell'ufficio  
suddetto, davanti al G. di P. avv. ELEONORA GRANOZZI viene chiamata  
la causa n. 340/12 R.G. promossa da:

DIODATO BALDASSARE


CONTRO

COMUNE DI ALCAMO

Si da atto che sono presenti: la dott. ~~ssa~~ Chiara D'Onofrio  
in sostituzione dell'Avv. Livorno per l'attore; l'Avv.  
Ruisi in sostituzione dell'Avv. Minnetta per il  
convenuto. Entrambi i procuratori insistono come  
da propri atti difensivi e chiedono che la causa  
venga posta in decisione.

M. Galp

Trattiene la causa in decisione



RELAZIONE EX ART. 55 BIS DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI ALCAMO - N.R.G. 340/2012 E DELLA RIUNITA CAUSA N. 340/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE

Letta la relazione che precede prot. n. 20407 del 05.09.2014

Visti gli atti tutti del procedimento;

OSSERVA

La vicenda de qua nasce dall'incidente occorso all'odierno attore in data 19.11.2011 intorno alle ore 8.30 allorquando lo stesso percorrendo la via Porta Palermo in direzione piazza Bagolino all'altezza della biforcazione via Florio/corso VI Aprile, cadeva rovinosamente con la sua moto Yamaha XMAX 250, a causa della presenza di una buca sul manto stradale, riportando delle lesioni che venivano diagnosticate al Pronto soccorso dell'Ospedale di Alcamo, guaribili in giorni 10. Anche la moto subiva dei danni, per i quali il sig. Diodato ha attivato un procedimento autonomo e separato da quello per le lesioni fisiche riportate, successivamente riuniti.

Invero, la G.M. ha autorizzato con due distinte deliberazioni la resistenza in giudizio in confronto all'odierno attore, conclusasi parzialmente a favore del sig. Diodato al quale è stata addebitata una percentuale di concorso nella produzione dell'evento pari al 30%.

Il Comune ha puntualmente resistito in giudizio evidenziando come l'attore fosse alla guida del suo mezzo sebbene lo stesso avesse ricevuto un preavviso di fermo amministrativo, ragion per cui non avrebbe avuto la disponibilità giuridica dello stesso; mentre per il frazionamento della domanda ha opportunamente eccepito che tale comportamento violi i principi di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori e che l'abuso del diritto avrebbe comportato il rigetto della domanda attorea.

Il G.d.P. ha comunque condannato il Comune nei limiti anzidetti, ragion per cui il Consiglio Comunale è chiamato al riconoscimento del debito fuori bilancio quantificato in € 4.060,00.

Sarebbe opportuna la proposizione dell'appello come indicato nella comunicazione dell'ufficio, ma che allo stato non risulta essere stato proposto.

Si esprime avviso che non vi siano responsabilità ascrivibili agli uffici, salvo quanto evidenziato in tema processuale, rimettendosi alla valutazione dell'organo requirente presso il Giudice Contabile, cui saranno inviati gli atti a norma di legge.

Alcamo 01.12.2014

Il Segretario Generale

f.to RICUPATI

FASE. N° 32/44 (51 MISTES)

*[Handwritten signature]*

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO**  
Tel. 0924/21654 • Fax 0924/22418



N. 340/12 R.G. (R. 31/03/2014)

Avviso di deposito del decreto che liquida i compensi al C.T.U.

OGGETTO: Causa civile Diodato Baldassarre c/ Comune di Alcamo

A norma e per gli effetti di cui all'art. 168 del D.P.R. 115/2002

Si comunica

CITTA' DI ALCAMO  
POSTA IN ARBITRATO FEB. 2014  
Prot. n. *[Handwritten]* del *[Handwritten]*  
Assegnata al Settore *[Handwritten]*  
*[Handwritten signature]*

26 FEB. 2014

Ai signori:

1. Pubblico Ministero presso Procura della Repubblica di Trapani
2. Avv. Gianluca Vivona - Alcamo - proc. dell'attore
3. Avv. Giovanna Mistretta - Alcamo - proc. del convenuto Comune di Alcamo
4. Dott. Rocco Massimo Catania - Via Poeta Calvino, 22 - Trapani

che in data odierna è stato depositato in questa Cancelleria il decreto con cui il Giudice di Pace di Alcamo Avv. Eleonora Granozzi, nella controversia di cui oggetto, ha liquidato in favore del c.t.u. Dott. Rocco Massimo Catania la somma complessiva di Euro 365,00 comprensiva di I.V.A. se dovuta, ponendo provvisoriamente il pagamento della suddetta somma, comprensiva dell'accounto già concesso, a carico dell'attore Diodato Baldassarre che ha fatto richiesta della c.t.u..

Alcamo li 21/02/2014



IL CANCELLIERE  
M. Sofia Biondina

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. 119/2014  
EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI ALCAMO - NELLA CAUSA CIVILE DIODATO BALDASSARE C/ COMUNE DI  
ALCAMO - N.R.G.340/2012**

---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;


Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 15/2005.

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo li 03/12/2014

Il Dirigente  
Settore Servizi Tecnici  
Ing. E. A. Porcino



---

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari:

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta;

Ai sensi dell'art.1 lett. i) comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li **31 DIC 2014**

Il Dirigente di Settore

IL VICE DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott.ssa Gabriella Verme)

